

Contatti Studio Ass.to CMNP

DAL 1998. CONSULENZA AZIENDALE TRIBUTARIA SOCIETARIA E DEL LAVORO

TEAM PROFESSIONISTI AL VOSTRO SERVIZIO

4 AMBITI AZIENDALE TRIBUTARIO SOCIETARIO LAVORO

13 AREE DI CONSULENZA

2 SEDI MILANO ANCONA

La filosofia dello studio che regge la nostra attività è al cliente e quella si traduce nell'assunto di *Ones Wilda*: *"I miei uffici mi servono a modo, preferisco quelli degli altri."*

LE NOSTRE AREE DI CONSULENZA

1 AMBITO AZIENDALE
 • Analisi di bilancio
 • Controlli di gestione
 • Controllo di bilancio
 • Controllo di gestione
 • Controllo di bilancio
 • Controllo di gestione

2 SETTORE CONTABILE
 • Tenuta contabile
 • Redazione di bilanci
 • Controllo di bilancio
 • Controllo di gestione
 • Controllo di bilancio
 • Controllo di gestione

3 AMBITO TRIBUTARIO
 • Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria
 • Pianificazione della fiscalità
 • Assistenza in materia di accertamenti, contenzioso tributario, procedure di recupero crediti

4 AMBITO SOCIETARIO
 • Assistenza e consulenza in materia di diritto societario e contrattuale
 • Assistenza in materia di operazioni straordinarie
 • Assistenza in materia di operazioni straordinarie

5 AMBITO DEL LAVORO
 • Assistenza e consulenza in materia di diritto del lavoro e previdenziale
 • Assistenza in materia di rapporti di lavoro
 • Assistenza in materia di rapporti di lavoro

6 AMBITO AZIENDALE
 • Assistenza e consulenza in materia di diritto societario e contrattuale
 • Assistenza in materia di operazioni straordinarie
 • Assistenza in materia di operazioni straordinarie

7 AMBITO TRIBUTARIO
 • Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria
 • Pianificazione della fiscalità
 • Assistenza in materia di accertamenti, contenzioso tributario, procedure di recupero crediti

8 AMBITO SOCIETARIO
 • Assistenza e consulenza in materia di diritto societario e contrattuale
 • Assistenza in materia di operazioni straordinarie
 • Assistenza in materia di operazioni straordinarie

9 AMBITO DEL LAVORO
 • Assistenza e consulenza in materia di diritto del lavoro e previdenziale
 • Assistenza in materia di rapporti di lavoro
 • Assistenza in materia di rapporti di lavoro

10 AMBITO AZIENDALE
 • Assistenza e consulenza in materia di diritto societario e contrattuale
 • Assistenza in materia di operazioni straordinarie
 • Assistenza in materia di operazioni straordinarie

11 AMBITO TRIBUTARIO
 • Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria
 • Pianificazione della fiscalità
 • Assistenza in materia di accertamenti, contenzioso tributario, procedure di recupero crediti

12 AMBITO SOCIETARIO
 • Assistenza e consulenza in materia di diritto societario e contrattuale
 • Assistenza in materia di operazioni straordinarie
 • Assistenza in materia di operazioni straordinarie

13 AMBITO DEL LAVORO
 • Assistenza e consulenza in materia di diritto del lavoro e previdenziale
 • Assistenza in materia di rapporti di lavoro
 • Assistenza in materia di rapporti di lavoro

ANTIS

© Riproduzione riservata

cmnp formazione
 @studiocmnp

211

Contatti Studio Ass.to CMNP

DAL 1998. CONSULENZA AZIENDALE TRIBUTARIA SOCIETARIA E DEL LAVORO

Consulenza AZIENDALE

- Con servizi economici finalizzati per l'accesso a forme e fonti di finanziamento ordinarie ed agevolate
- Analisi di bilancio e calcolo dei principali indicatori economico-finanziari e patrimoniali
- Calcolo dei flussi finanziari (estrazione di CCN, Cash Flow operativi e flussi di cassa)
- Controllo di gestione (integrato con analisi, pianificazione, analisi scostamenti) dell'erosione e misura nei confronti di soggetti privati
- Valutazioni d'azienda e di temi aziendali

Settore CONTABILE

- Con servizi ed assistenza contabile completa
- Redazione di bilanci d'esercizio e consolidati
- Con servizi ed assistenza contabile completa
- Redazione di bilanci d'esercizio e consolidati
- Controllo di bilancio e di gestione
- Controllo di bilancio e di gestione
- Controllo di bilancio e di gestione

Consulenza TRIBUTARIA

- Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria, su tutte le fasi, legislative, contenzioso
- Pianificazione della fiscalità diretta e indiretta nazionale e internazionale
- Pratiche di contenzioso tributario
- Assistenza e redazione di Terzo per il Fisco
- Assistenza in materia di dichiarazioni fiscali
- Assistenza in procedure concorsuali

Consulenza SOCIETARIA

- Assistenza e consulenza in materia di diritto societario e contrattuale
- Assistenza in materia di operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione, cessione e scorpori d'azienda
- Negoziazione e stipulazione di contratti aziendali e strategie d'impresa

Consulenza DEL LAVORO

- Assistenza e consulenza in materia di diritto del lavoro e previdenziale
- Assistenza in materia di rapporti di lavoro in sede extragiudiziale e giudiziale, comprese le procedure arbitrali

© Riproduzione riservata

cmnp formazione
 @studiocmnp

212

Contatti Studio Ass.to CMNP

DAL 1998. CONSULENZA AZIENDALE TRIBUTARIA SOCIETARIA E DEL LAVORO

LE NOSTRE AREE DI CONSULENZA

Le aree di consulenza si sono sempre adeguato al passo con i tempi e alle necessità del mercato. A tal fine lo Studio CMNP ha potenziato nel tempo la propria struttura e oggi il gruppo professionale di alto profilo che hanno permesso di mantenere la qualità, il patrimonio di esperienza e la serietà e l'aggiornamento.

Un'attenzione particolare non è stata mai trascurata e quella investe la formazione dove lo studio è impegnato con la sua struttura e i suoi professionisti, in qualità di relatori, nei principali convegni in ambito nazionale. Viene inoltre fornito, a richiesta dell'azienda, la formazione on site, su tematiche specifiche di cui si necessita l'aggiornamento per il proprio personale e la qualità del materiale didattico.

1 **CRISI DI IMPRESA**
strumenti di alerta, implementazione e monitoraggio degli indicatori di crisi

2 **CONTENZIOSO**
assistenza al contribuente in fase accertativa, contenzioso tributario, perentorio, redazione di interpelli e attività di difesa

3 **PIANIFICAZIONE E OTTIMIZZAZIONE FISCALE NAZIONALE**
fiscali nazionali, redazione di interpelli, Patent Box

4 **PIANIFICAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE FISCALE INTERNAZIONALE**
transfer pricing, esterovestizione, eterodirezione, ruling, controlled foreign companies, bepis ecc.

5 **GOVERNANCE SOCIETARIA**
e passaggio generazionale

6 **Strumenti a tutela del proprio PATRIMONIO**
(trust)

7 **START-UP INNOVATIVE, CROWDFUNDING**
e ricerche di acceleratori

8 **DUE DILIGENCE**
fiscale, societaria, aziendale

9 **Assunzione incarichi nei COLLEGI SINDACALI, REMISIONE E ORGANISMO DI VIGILANZA**

10 **Strumenti di FINANZA ALTERNATIVA**
ricerche di fondi d'investimento per reperimento di capitali rivolti alla crescita aziendale

11 **OPERAZIONI STRAORDINARIE**
e di M&A (Merger and acquisition)

12 **QUOTAZIONE DELLE PMI**
al mercato primario e dell'AIM

ANTIR
Associato Nazionale Tributaristi e Consulenti del Lavoro

© Riproduzione riservata

cmnp formazione
@studiocmnp

213



pierpaolo.ceroli@cmnp.it

GRUPPO24ORE

studiocmnp

Studioassociatocmnp

Studio Associato CMNP

@studiocmnp



GRAZIE per L'ATTENZIONE

info@cmnp.it



STUDIO ASSOCIATO
Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Fiostrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

214



ACCADEMIA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
DI NAPOLI

Plusplus24 Fisco

STUDIO ASSOCIATO



Consulenza Aziendale
Tributaria Societaria e del Lavoro
www.cmnp.it



LE NOVITÀ FISCALI 2021 per le IMPRESE

Agnese Menghi

Dottore Commercialista – Revisore legale – Giornalista Pubblicista
Collaboratrice de // *Sole 24 Ore*



GRUPPO **24** ORE

25 febbraio 2021

Agenda



VERSAMENTO IRAP



CONTABILIZZAZIONE CREDITI D'IMPOSTA



ROTTAMAZIONE TER



SOSPENSIONE RISCOSSIONE



DIFFERIMENTO NOTIFICHE



RIEPILOGO VERSAMENTI



ALTRE NOVITÀ



VERSAMENTO IRAP




- Art. 24, D.L. 19.05.2020, n. 34
- Art. 42-bis, D.L. 14.08.2020, n. 104




- Circolare nn. 25/E e 27/E del 2020

VERSAMENTO IRAP



SALDO E PRIMA RATA ACCONTO

Art. 24, Decreto Rilancio




La disposizione si applica esclusivamente ai soggetti con **ricavi** di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, o **compensi** di cui all'articolo 54, comma 1, del Tuir **non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente** a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto rilancio (19.05.2020).

**SOGGETTI
ESCLUSI**

- Intermediari finanziari e società di partecipazione (soggetti art. 162-bis del Tuir);
- Imprese di assicurazione (soggetti art. 7 del D.Lgs. 446/1997);
- Amministrazioni Pubbliche (soggetti art. 10-bis del D.Lgs. 446/1997).


VERSAMENTO IRAP



SALDO E PRIMA RATA ACCONTO

Art. 24, Decreto Rilancio

Non è dovuto il versamento di:




- **saldo IRAP** per il periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (anno **2019**, per i soggetti solari), fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta;
- **prima rata dell'acconto IRAP** per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (anno **2020**, per i soggetti solari), nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del Dpr 435/2001 (**40%**) ovvero dall'articolo 58 del D.L. 124/2019 (**50%**).



ACCONTO > 258 €

VERSAMENTO IRAP



SALDO E PRIMA RATA ACCONTO

Art. 24, Decreto Rilancio e art. 42-bis, Decreto Agosto



Le disposizioni dell'articolo 24 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

IN CASO DI ERRATA APPLICAZIONE L'IMPORTO DELL'IRAP NON VERSATO È DOVUTO ENTRO IL 30 APRILE 2021 SENZA APPLICAZIONI DI SANZIONI NÉ INTERESSI.




STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

VERSAMENTO IRAP



SALDO E PRIMA RATA ACCONTO

Art. 24, Decreto Rilancio



FOCUS ACCONTO

TAGLIO EFFETTIVO

- Con le modifiche introdotte nell'ultima versione della disposizione in materia di imposta regionale sulle attività produttive, **il taglio del primo acconto 2020 diviene effettivo.**
- È stato infatti aggiunto l'inciso per cui «l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta».




STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnpi.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

VERSAMENTO IRAP



SALDO E PRIMA RATA ACCONTO

Art. 24, Decreto Rilancio



FOCUS ACCONTO



- Circolare n. 25/E/2020, § 1.1.3

Ai fini della determinazione dell'acconto IRAP dovuto per il periodo d'imposta 2020 secondo il **metodo storico**, deve essere preso a riferimento **l'importo indicato nel rigo IR21 (Totale imposta) del modello di dichiarazione 2020 relativo al periodo d'imposta 2019**, a prescindere dalla circostanza che il saldo dovuto per tale ultimo periodo [ed indicato nel rigo IR26 (Importo a debito)] sia solo "figurativo" (ovvero non debba essere versato per effetto di quanto disposto dall'articolo 24).




STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnpi.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

VERSAMENTO IRAP



SALDO E PRIMA RATA ACCONTO

Art. 24, Decreto Rilancio



FOCUS ACCONTO



- Circolare n. 27/E/2020

Il primo acconto “figurativo” non può mai eccedere il 40 per cento (ovvero il 50 per cento) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere. E ciò perché la norma prevede un meccanismo volto ad evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l’acconto (storico o previsionale).




STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell’Industria 114/B/C

VERSAMENTO IRAP



SALDO E PRIMA RATA ACCONTO



FOCUS ACCONTO

assonime

Associazione fra le società
italiane per azioni circolare n. 30/2020

Stando a quanto affermato dall'Agenzia delle entrate, il primo acconto “figurativo” 2020 che dovrà essere scomputato dal relativo saldo è pari al 40% (o al 50%) dell'imposta storica, salvo che l'IRAP 2020 risulti inferiore rispetto a quella del 2019, nel qual caso il primo acconto “figurativo” ammonta al 40% (o al 50%) dell'IRAP 2020.



In base a questa soluzione il beneficio è determinabile solo a posteriori e, cioè, solo dopo la chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce il versamento in esame in quanto solo in questo momento il soggetto passivo IRAP è in grado di determinare l'entità dell'acconto dovuto.




STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

VERSAMENTO IRAP



SALDO E PRIMA RATA ACCONTO

Art. 24, Decreto Rilancio



FOCUS ACCONTO




• Circolare n. 27/E/2020

Esemplificando, se l'**IRAP** dovuta per il periodo d'imposta **2019 fosse pari a 1.000 euro**

SOGGETTO ISA – METODO STORICO

I ACCONTO FIGURATIVO	II ACCONTO VERSATO	IRAP 2020	I ACCONTO FIGURATIVO DA COMPUTARE	II ACCONTO VERSATO DA COMPUTARE	SALDO
500	500	800	400	500	(100)
500	500	1.200	500	500	200
500	500	1.000	500	500	-

VERSAMENTO IRAP



SALDO E PRIMA RATA ACCONTO

Art. 24, Decreto Rilancio



FOCUS ACCONTO




• Circolare n. 27/E/2020

Esemplificando, se l'**IRAP** dovuta per il periodo d'imposta **2019 fosse pari a 1.000 euro**

SOGGETTO ISA – METODO PREVISIONALE

IRAP 2020 PREVISTA	I ACCONTO FIGURATIVO	II ACCONTO VERSATO	IRAP 2020 EFFETTIVA	I ACCONTO FIGURATIVO DA COMPUTARE	II ACCONTO VERSATO DA COMPUTARE	SALDO
800	400	400	800	400	400	-
800	400	400	1.200	500	400	300
1.600	800	800	800	400	800	(400)

VERSAMENTO IRAP



SALDO E PRIMA RATA ACCONTO

Art. 24, Decreto Rilancio



FOCUS ACCONTO




• Circolare n. 27/E/2020

Esemplificando, se l'**IRAP** dovuta per il periodo d'imposta **2019 fosse pari a 1.000 euro**

SOGGETTO ISA – METODO PREVISIONALE

IRAP 2020 PREVISTA	I ACCONTO FIGURATIVO	II ACCONTO VERSATO	IRAP 2020 EFFETTIVA	I ACCONTO FIGURATIVO DA COMPUTARE	II ACCONTO VERSATO DA COMPUTARE	SALDO
1.200	600	600	1.200	500	600	100
1.200	600	600	1.400	500	600	300

VERSAMENTO IRAP



SALDO E PRIMA RATA ACCONTO



FOCUS ACCONTO

E nel bilancio 2020?

In contabilità **non deve essere registrato alcun importo del primo acconto** «figurativo» non pagato, in quanto l'importo dell'Irap di competenza che viene stanziato a fine 2020, nella voce 20 del Conto economico, deve essere già al netto di questo acconto «abbonato». L'agevolazione prevista non consiste, infatti, in uno stralcio di un debito Irap già maturato e contabilizzato, ma «si sostanzia in un **risparmio d'imposta definitivo**» (news Assonime 22 maggio 2020).



È SUFFICIENTE, A FINE ANNO, ACCANTONARE L'IRAP DELL'ESERCIZIO GIÀ AL NETTO DI QUANTO «ABBONATO» DAL DECRETO RILANCIO.




STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C



SALDO E PRIMA RATA ACCONTO




FOCUS ACCONTO

E nel bilancio 2020?

In **presenza di importi rilevanti**, l'effetto sul tax rate dovrebbe essere illustrato nella **nota integrativa**: il principio contabile Oic 25, relativo alle imposte sul reddito, prevede anche la riconciliazione numerica tra l'aliquota fiscale applicabile (o aliquota teorica) e l'aliquota fiscale media effettiva, quando la differenza è significativa. Ovviamente, il principio contabile non si riferisce alla situazione in commento, ma tale previsione si può estendere per analogia, anche per un principio generale di obbligo informativo quando rilevante.

VERSAMENTO IRAP



SALDO E PRIMA RATA ACCONTO



FOCUS ACCONTO

E IN REDDITI SC 2021?

Nel modello Irap 2021, invece, **l'importo dell'acconto figurativo va riportato in un apposito rigo**, per essere scomputato dall'Irap che sarebbe dovuta senza il decreto Rilancio, al fine di determinare il saldo a debito o a credito. Per poter scomputare l'importo agevolato dal saldo Irap 2020, **nella colonna 2 del rigo IR25 del modello Irap 2021, relativo al 2020, deve essere indicato l'ammontare del primo acconto «figurativo» da sottrarre per determinare il saldo a debito del rigo IR26 e quello a credito del rigo IR27.**

IR25	Acconti versati	1	Credito riversato da atti di recupero	,00	Art. 24 - D.L. n. 34/20	3
					2	,00




STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmn.p.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C



SALDO E PRIMA RATA ACCONTO



FOCUS ACCONTO

E IN REDDITI SC 2021?


Nel rigo IR25 va indicato:

- **in colonna 1**, l'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme pagate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano state pagate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti IRAP esistenti ma non disponibili (...);
- **in colonna 2**, l'ammontare del primo acconto "figurativo", non versato in applicazione dell'art. 24 del D.L. n. 34 del 2020, che non può mai eccedere il 40 per cento ovvero al 50 per cento (se il contribuente applica gli ISA) dell'importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d'imposta 2020 (cfr. circolare n. 27/E del 19 ottobre 2020);
- **in colonna 3**, la somma degli acconti versati o compensati in F24, ivi compresi gli importi di colonna 1 e 2.

Non va indicato l'importo degli acconti dovuti ma non ancora versati alla data di presentazione della dichiarazione, in quanto si è goduto della sospensione dei termini disposta da specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali



VERSAMENTO IRAP



SALDO E PRIMA RATA ACCONTO



FOCUS ACCONTO

E IN REDDITI SC 2021?

IRAP 2019: € 1.000

IRAP 2020: **1.200**


IRAP 2020 PREVISTA: € 800

2° ACCONTO VERSATO: € **400**

IR21	Totale imposta				1.200	,00
IR25	Acconti versati	Credito riversato da atti di recupero 1	Art. 24 - D.L. n. 34/20 2	3	900	,00
IR26	Importo a debito				300	,00
IR27	Importo a credito					,00

→ **500+400**

VERSAMENTO IRAP



SALDO E PRIMA RATA ACCONTO

Art. 24, Decreto Rilancio



FOCUS ACCONTO

METODO PREVISIONALE

L'art. 20 del D.L. 23/2020 dispone per gli **acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019** la disapplicazione delle disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli **acconti dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap** in caso di insufficiente versamento delle somme dovute **qualora l'importo versato non sia inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.**




STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnpi.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

VERSAMENTO IRAP



SALDO E PRIMA RATA ACCONTO



FOCUS SALDO 2019

ASPETTI CONTABILI

- **CHI HA APPROVATO NEL TERMINE DI 120 GIORNI**

Relativamente all'Irap di competenza del 2019, i soggetti che avevano già approvato il relativo bilancio alla data dell'entrata in vigore del Dl Rilancio (19 maggio 2020), **con l'importo del conto «debiti per Irap» al lordo dell'imposta a saldo non più dovuta, hanno dovuto ridurre questo conto, rilevando una sopravvenienza attiva (non tassata) nel Conto economico relativo all'esercizio 2020, pari al saldo Irap 2019 non più dovuto.**




STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C



SALDO E PRIMA RATA ACCONTO




FOCUS SALDO 2019

ASPETTI CONTABILI

- **CHI HA APPROVATO NEL TERMINE DI 180 GIORNI**

L'Irap di competenza 2019 doveva essere rilevata al netto del saldo per il 2019 non più dovuto (nota di aggiornamento di Confindustria del 25 maggio 2020). Il beneficio introdotto dall'articolo 24 del Dl Rilancio, infatti, ha una valenza sostanzialmente retroattiva rispetto alla sua data di entrata in vigore, facendo venir meno l'Irap (eventualmente) dovuta a saldo per il 2019 e cioè il titolo costitutivo dell'obbligazione e non il suo mero adempimento (circolare Assonime 12/2020). **Tuttavia, considerando l'incertezza del trattamento contabile e l'assenza di indicazioni da parte dell'Oic, è giustificabile anche la soluzione di iscrivere gli effetti della cancellazione del saldo Irap 2019 nel bilancio 2020** (Fondazione nazionale commercialisti, documento 5 giugno 2020).

VERSAMENTO IRAP



SALDO E PRIMA RATA ACCONTO



FOCUS ECCEDEZZA ANNO 2018




Circolare n.
25/E/2020, § 1.1.4

Il saldo IRAP relativo al periodo d'imposta 2019, per il quale è previsto l'esonero dal versamento ai sensi dell'articolo 24, deve essere determinato al lordo dell'eccedenza IRAP risultante dalla precedente dichiarazione (modello IRAP 2019), non ancora utilizzata in compensazione «esterna» (tramite modello F24) e/o «interna», in quanto l'eventuale utilizzo di tale eccedenza a riduzione del saldo si tradurrebbe, di fatto, in un versamento dello stesso (che, invece, non è dovuto).

...

A tal fine, la sezione II del quadro IR va compilata secondo le regole ordinarie avendo cura, tuttavia, di riportare nel rigo IR28 «Eccedenza di versamento a saldo» la quota dell'eccedenza IRAP 2018 utilizzata in tale sezione a riduzione del saldo IRAP 2019, il cui versamento non è dovuto in applicazione dell'articolo 24 del Decreto. Resta fermo che l'eccedenza IRAP 2018 sarà, invece, utilizzabile a riduzione dell'eventuale quota del saldo IRAP 2019 che dovesse eccedere il limite previsto dal paragrafo 3.1. del Framework temporaneo comunitario sugli aiuti di Stato.

VERSAMENTO IRAP



Scadenza

{ 1 }

Art. 17, co. 1 e 2, Dpr 7.12.2001, n. 435 – Art. 20, D.Lgs. 9.07.1997, n. 241

1. Bilancio approvato entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio

Il versamento del saldo Ires ed Irap è effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta


2. Bilancio approvato oltre 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio

I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso

I versamenti
**possono essere
effettuati entro il
30° gg
successivo,**
maggiorando le
somme da
versare dello
**0,40% a titolo di
interesse**

SALDO

VERSAMENTO IRAP



Scadenza

{ 2 }

Art. 17, co. 1 e 2, Dpr 7.12.2001, n. 435 – Art. 20, D.Lgs. 9.07.1997, n. 241

SALDO

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS ... **possono essere versate**, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, **in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi**, decorrenti dal mese di scadenza, in ogni caso, il pagamento deve essere completato **entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia**. ... I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.




STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C




Art. 17, co. 1 e 2, Dpr 7.12.2001, n. 435 – Art. 20, D.Lgs. 9.07.1997, n. 241


1. Bilancio approvato entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio

Il versamento del saldo Ires ed Irap è effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, I versamenti possono essere effettuati entro il 30° gg successivo, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse

SALDO



RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1 ^a	30 giugno	0,00	30 luglio	0,00
2 ^a	16 luglio	0,18	20 agosto	0,18
3 ^a	20 agosto	0,51	16 settembre	0,51
4 ^a	16 settembre	0,84	18 ottobre	0,84
5 ^a	18 ottobre	1,17	16 novembre	1,17
6 ^a	16 novembre	1,50		




Art. 17, co. 1 e 2, Dpr 7.12.2001, n. 435 – Art. 20, D.Lgs. 9.07.1997, n. 241

2. Bilancio approvato oltre 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio

I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso

TERMINE APPROVAZIONE BILANCIO: 29.06.2021


SALDO



RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1°	31.07	-	30.08	-
2°	20.08	0,18	16.09	0,18
3°	16.09	0,51	16.10	0,51
4°	16.10	0,84	16.11	0,84
5°	16.11	1,17	-	-

* In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%

VERSAMENTO IRAP



Scadenza

{ 1 }

Art. 17, co. 1 e 2, Dpr 7.12.2001, n. 435 – Art. 20, D.Lgs. 9.07.1997, n. 241

ACCONTI

- I versamenti di acconto dell'IRES sono effettuati in due rate salvo che il versamento **della prima rata non superi euro 103** (acconto non superiore a € 258).
- **L'acconto non è dovuto se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto è di ammontare non superiore a 20,66 euro.**
- La percentuale dell'acconto dell'Ires e dell'Irap è fissata nella misura del 100 per cento.

ACCONTO > € 258


Soggetti ISA

1° ACCONTO = 50% e 2° ACCONTO = 50%

Soggetti NON ISA

1° ACCONTO = 40% e 2° ACCONTO = 60%

VERSAMENTO IRAP



Scadenza

{ 2 }

Art. 17, co. 1 e 2, Dpr 7.12.2001, n. 435 – Art. 20, D.Lgs. 9.07.1997, n. 241

ACCONTI


Soggetti ISA

1° ACCONTO = 50% e 2° ACCONTO = 50%

Art. 58, D.L. 124/2019 - ris. AE 12.11.2019 n. 93 e 28.6.2019 n. 64

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Mef, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5 e 115 del TUIR, aventi i predetti requisiti (si veda l'art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del D.L. 34/2019), i versamenti di acconto dell'imposta sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento.

VERSAMENTO IRAP



Scadenza

{ 3 }

Art. 17, co. 1 e 2, Dpr 7.12.2001, n. 435 – Art. 20, D.Lgs. 9.07.1997, n. 241

ACCONTI

PRIMO ACCONTO

STESSE SCADENZE PREVISTE PER IL SALDO CON POSSIBILITÀ DI RATEIZZARE

SECONDO ACCONTO

**ENTRO L'ULTIMO GIORNO DELL'11° MESE SUCCESSIVO ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO**

CONTABILIZZAZIONE CREDITI D'IMPOSTA



CONTABILIZZAZIONE CREDITI D'IMPOSTA



METODOLOGIE DI CONTABILIZZAZIONE

È possibile individuare due diverse metodologie di contabilizzazione del credito d'imposta:

- ❖ La prima inquadra il **beneficio fiscale come un contributo** riservato all'impresa e, quindi, in contropartita alla rilevazione del credito, si iscrive un componente positivo nella voce A.5 del Conto economico. Altrimenti, se non si intende rilevare il credito d'imposta come contributo, si potrebbe iscrivere come altro provento di cui alla voce A5 del Conto economico.
- ❖ La seconda metodologia, invece, prevede la movimentazione, come contropartita, della **voce 20 - Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate del Conto economico.**

CONTABILIZZAZIONE CREDITI D'IMPOSTA



DEFINIZIONI



CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZI



Sono dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali, rilevati per competenza e indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5. Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri.

I contributi in conto esercizio sono rilevati nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti. Devono essere rilevati anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C



CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI



I contributi in conto impianti sono somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime. Sono contributi per i quali la società beneficiaria può essere vincolata a mantenere in uso le immobilizzazioni materiali cui essi si riferiscono per un determinato tempo, stabilito dalle norme che li concedono.

I contributi in conto impianti sono riferiti e commisurati al costo dei cespiti e come tali partecipano direttamente o indirettamente alla formazione del risultato dell'esercizio secondo il criterio della competenza. Sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati. Si iscrivono infatti in bilancio quando si tratta di contributi acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

CONTABILIZZAZIONE CREDITI D'IMPOSTA



DEFINIZIONI



Criticità

Occorre rilevare che l'importo iscritto nella voce A5 del Conto economico potrebbe risultare rilevante nella determinazione di altre agevolazioni fiscali.

Si pensi, ad esempio, al calcolo del ROL ai fini della deducibilità degli interessi passivi oppure al test di operatività per le società di comodo. Tale maggiore importo, quindi, potrebbe essere successivamente contestato dall'Agenzia delle Entrate relativamente a fattispecie diverse dal credito d'imposta, anche se la norma non prevede specifiche esclusioni in tal senso. Invece per le esclusioni espressamente previste (es. art. 109 Tuir), il provento iscritto in contropartita del credito non dovrebbe essere conteggiato.

CONTABILIZZAZIONE CREDITI D'IMPOSTA



DEFINIZIONI



RILEVAZIONE DEBITI TRIBUTARI



25

I debiti tributari sono iscritti al netto di acconti, di ritenute d'acconto subite e **crediti d'imposta**, se compensabili, tranne nel caso in cui ne sia richiesto il rimborso

	Descrizione	Dare	Avere
SP.C.II	Credito d'imposta	7.500,00	
CE.E	Imposte		7.500,00
SP.D.12	Debiti tributari	7.500,00	
SP.C.II	Credito d'imposta		7.500,00

CONTABILIZZAZIONE CREDITI D'IMPOSTA



METODOLOGIE DI CONTABILIZZAZIONE

CONTRIBUTO in CONTO ESERCIZIO

La Società Alfa Srl ha sostenuto spese di sanificazione agevolabili ai sensi dell'art. 125 del D.L. 34/2020 che le danno diritto ad un credito d'imposta di € 5.000

	Descrizione	Dare	Avere
<i>Rilevazione credito imposta</i>			
SP.C.II	Credito d'imposta ex art. 125	5.000,00	
CE.A.5	Contributo in conto esercizio		5.000,00
<i>Utilizzo del credito in compensazione</i>			
SP.D.12	Debiti tributari	5.000,00	
SP.C.II	Credito d'imposta ex art. 125		5.000,00

Irrilevante ai fini fiscali

CONTABILIZZAZIONE CREDITI D'IMPOSTA



METODOLOGIE DI CONTABILIZZAZIONE

CONTRIBUTO in CONTO IMPIANTI



I contributi in conto impianti commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali sono **rilevati a conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti.**

Ciò può essere applicato con due metodi:

- a) con il primo metodo (metodo indiretto) i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di “risconti passivi”;
- b) con il secondo metodo (metodo diretto) i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono.

CONTABILIZZAZIONE CREDITI D'IMPOSTA



METODOLOGIE DI CONTABILIZZAZIONE

CONTRIBUTO in CONTO IMPIANTI

La Società Alfa Srl ha comprato un nuovo macchinario per un importo di € 100.000; pertanto, il credito ex L. 160/2019 è pari ad € 6.000.

METODO DIRETTO

I CONTRIBUTI SONO PORTATI A RIDUZIONE DEL COSTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI CUI SI RIFERISCONO



Con **questo metodo** sono imputati al conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell'immobilizzazione materiale al netto dei contributi. Il contributo concorre alla formazione del risultato d'esercizio attraverso minori quote di ammortamento che sono calcolate su € 94.000, anziché su € 100.000

	Descrizione	Dare	Avere
Rilevazione credito imposta			
SP.C.II	Credito ex L. 160/2019	6.000,00	
SP.B.II.2	Impianti		6.000,00



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

CONTABILIZZAZIONE CREDITI D'IMPOSTA



METODOLOGIE DI CONTABILIZZAZIONE

CONTRIBUTO in CONTO IMPIANTI

La Società Alfa Srl ha comprato un nuovo macchinario per un importo di € 100.000; pertanto, il credito ex L. 160/2019 è pari ad € 6.000.

METODO DIRETTO

I CONTRIBUTI SONO PORTATI A RIDUZIONE DEL COSTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI CUI SI RIFERISCONO



Con **questo metodo** sono imputati al conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell'immobilizzazione materiale al netto dei contributi. Il contributo concorre alla formazione del risultato d'esercizio attraverso minori quote di ammortamento che sono calcolate su € 94.000, anziché su € 100.000

	Descrizione	Dare	Avere
Utilizzo del credito in compensazione			
SP.D.12	Debiti tributari	1.200,00	
SP.C.II	Credito ex L. 160/2019		1.200,00

CONTABILIZZAZIONE CREDITI D'IMPOSTA



METODOLOGIE DI CONTABILIZZAZIONE

CONTRIBUTO in CONTO IMPIANTI

La Società Alfa Srl ha comprato un nuovo macchinario per un importo di € 100.000; pertanto, il credito ex L. 160/2019 è pari ad € 6.000.

METODO DIRETTO

I CONTRIBUTI SONO PORTATI A RIDUZIONE DEL COSTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI CUI SI RIFERISCONO

La determinazione della ulteriore variazione in diminuzione, da riportare nella dichiarazione dei redditi, dovrà essere effettuata con riferimento alla differenza tra la quota di ammortamento civilistico calcolata sul valore del bene al lordo del credito d'imposta e la quota di ammortamento calcolata sul valore del bene al netto del credito d'imposta.



CONTABILIZZAZIONE CREDITI D'IMPOSTA



METODOLOGIE DI CONTABILIZZAZIONE

CONTRIBUTO in CONTO IMPIANTI

La Società Alfa Srl ha comprato un nuovo macchinario per un importo di € 100.000; pertanto, il credito ex L. 160/2019 è pari ad € 6.000.

METODO INDIRETTO

Con questo metodo sono imputati al CE, da un lato, gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni materiali, dall'altro, gli altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell'esercizio. L'iscrizione del contributo in apposita voce tra i risconti passivi, lascia inalterato il costo dell'immobilizzazione, ma produce gli stessi effetti sull'utile dell'esercizio e sul patrimonio netto della contabilizzazione del contributo come riduzione del costo.



	Descrizione	Dare	Avere
Rilevazione credito imposta			
SP.C.II	Credito ex L. 160/2019	6.000,00	
CE.A.5	Altri ricavi e proventi		6.000,00

Importo da riscontare in correlazione del cespite a cui si riferisce. Irrilevante ai fini fiscali

CONTABILIZZAZIONE CREDITI D'IMPOSTA



Aspetti fiscali

	Metodo indiretto	Metodo diretto
Immobilizzazione	€ 100.000	€ 94.000
Credito	€ 6.000	€ 6.000
Ricavo	€ 6.000	-
Ricavo al 31.12 (a)	€ 600 (6.000*10%)	-
Ammortamenti (b)	€ 1.000 (100.000*10%)	€ 940 (94.000*10%)
Variazione in diminuzione (c)	€ 600	€ 60 (1.000-940)
Risultato (a-b-c)	- € 1.000	- € 1.000

CONTABILIZZAZIONE CREDITI D'IMPOSTA



CESSIONE CREDITI

CESSIONE AL VALORE NOMINALE



	Descrizione	Dare	Avere
Cessione credito imposta			
SP.C.II	Credito v/cessionario	5.000,00	
SP.C.II	Credito ex art. 125		5.000,00
Pagamento cessionario			
SP.D.IV	Banca	5.000,00	
SP.C.II	Credito v/cessionario		5.000,00

CONTABILIZZAZIONE CREDITI D'IMPOSTA



CESSIONE CREDITI

CESSIONE con CORRISPETTIVO INFERIORE AL VALORE NOMINALE



	Descrizione	Dare	Avere
Cessione credito imposta			
SP.C.II	Credito v/cessionario	4.500,00	
CE.B14	Sopravvenienze passive	500,00	
SP.C.II	Credito ex art. 125		5.000,00
Pagamento cessionario			
SP.D.IV	Banca	4.500,00	
SP.C.II	Credito v/cessionario		4.500,00

Dovrebbe essere irrilevante ai fini fiscali

CONTABILIZZAZIONE CREDITI D'IMPOSTA



CESSIONE CREDITI

CESSIONE con CORRISPETTIVO SUPERIORE AL VALORE NOMINALE



	Descrizione	Dare	Avere
<i>Cessione credito imposta</i>			
SP.C.II	Credito v/cessionario	5.700,00	
CE.A5	Sopravvenienze attive		700,00
SP.C.II	Credito ex art. 125		5.000,00
<i>Pagamento cessionario</i>			
SP.D.IV	Banca	5.700,00	
SP.C.II	Credito v/cessionario		5.700,00



ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO



- Artt. 3 e 4, D.L. 23.10.2018, n. 119
- Art. 68, D.L. 17.03.2020, n. 18
- Art. 13-septies, D.L. 28.10.2020, n. 137

ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO




PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO

Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui

- agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119
 - all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
 - e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
- Diagram illustrating the flow of information: The first two bullet points have blue arrows pointing to a blue box labeled "Rottamazione TER". The third bullet point has a white arrow pointing to a white box labeled "Saldo e stralcio".

non determina l'inefficacia delle stesse definizioni **se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 1° marzo 2021**, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018.



ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO



PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO



Per il pagamento entro questo termine “**ultimo**” di scadenza, **non sono previsti i cinque giorni di tolleranza** di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.



In caso di versamento effettuato **oltre il termine di scadenza del 1° marzo 2021**, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO



PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO

Quali rate?

Rottamazione TER

- 28.02.2020
- 31.05.2020
- 31.07.2020
- 30.11.2020

Saldo e stralcio

- 31.03.2020
- 31.07.2020

ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO



PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO

Rottamazione TER

SCADENZA DELLA PRIMA RATA 2021

Il **1° marzo 2021** (28.02.2021 è festivo) **scade** anche il termine per il versamento della **prima rata 2021** contenuta nel piano dei pagamenti accordato ma, in questo caso, la norma consente cinque giorni di tolleranza per effettuare il pagamento che dovrà comunque avvenire entro e non oltre il giorno 8 marzo (6.03.2021 è festivo).

ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO



NOVITÀ IN ARRIVO

Il Sole
24 ORE

Martedì 23 Febbraio 2021 Il Sole 24 Ore

Per le rate della pace fiscale pagamenti verso il rinvio

Decreto ristori. In arrivo uno slittamento della scadenza del 1° marzo per rottamazione e saldo e stralcio. Nuovi aiuti alle attività chiuse da collegare anche alle restrizioni locali

Il nuovo provvedimento deve infatti entrare in vigore entro il 1° marzo per sancire, in extremis come sempre, il rinvio delle sette rate della pace fiscale: cinque relative alla rottamazione delle cartelle e due al saldo e stralcio.

In ballo ci sono circa 950 milioni dovuti da 1,2 milioni di contribuenti che nei mesi scorsi si erano già visti bloccare gli obblighi di versamento dalla lunga teoria di decreti anti crisi di fine anno. Che, secondo l'ipotesi più accreditata, dovrebbe essere spostata almeno a fine aprile, con una mossa che allineerebbe le scadenze di pagamento ai tempi dello stato di emergenza previsto fin qui.

ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO



RATE 2019



Co. 3-bis, art. 68 D.L.
18/2020

I soggetti decaduti dalla Rottamazione-ter per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019 possono richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell'art. 19 DPR 602/1973.

La medesima possibilità è stata altresì prevista anche per i debiti che erano stati oggetto delle precedenti rottamazioni (prima rottamazione e rottamazione-bis) e successivamente decaduti dai benefici delle misure agevolative per mancato pagamento delle rate.

ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO



RATE 2019

RISCOSSIONE/ SÌ ALLA NUOVA DILAZIONE

QUESITO

Ai sensi dell'articolo 13-decies del Dl 137/2020, i debitori che hanno dilazioni decadute alla data dell'8 marzo 2020 (entrata in vigore del Dl 18/2020) possono chiedere una nuova rateazione, entro il 31 dicembre 2021, senza dover saldare le rate scadute. **Si chiede conferma che questo vale anche per i soggetti decaduti dalle precedenti rottamazioni i quali, alla data di presentazione della domanda di sanatoria, fossero incorsi in decadenza dai pregressi piani di rientro, ritenendosi così superate le prime**
Faq dell'Ader.



ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO



RATE 2019

RISCOSSIONE/ SÌ ALLA NUOVA DILAZIONE

RISPOSTA

....

Ne deriva che il debitore può chiedere una nuova rateazione, senza saldare le rate scadute, per tutti i debiti ricompresi in piani di dilazione per i quali è decaduto dal beneficio anteriormente alla data di inizio del periodo di sospensione previsto dai commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del Dl n. 18/2020, **ivi compresi quelli inseriti nelle “rottamazioni” dei carichi di ruolo**, poi divenute inefficaci per mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione.



RISCOSSIONE:



Sospensione e ripresa dei versamenti




- Art. 68, D.L. 17.03.2020, n. 18

SOSPENSIONE e RIPRESA RISCOSSIONE



Evoluzione proroga



SOSPENSIONE e RIPRESA RISCOSSIONE



Evoluzione proroga

Il Sole
24 ORE

Martedì 23 Febbraio 2021 Il Sole 24 Ore

Per le rate della pace fiscale pagamenti verso il rinvio

Decreto ristori. In arrivo uno slittamento della scadenza del 1° marzo per rottamazione e saldo e stralcio. Nuovi aiuti alle attività chiuse da collegare anche alle restrizioni locali

Nel nuovo provvedimento **non dovrebbe invece rientrare un altro allungamento della sospensione** che fin qui ha congelato le notifiche di oltre 50 milioni fra cartelle e avvisi fiscali. L'idea è infatti quella di superare un blocco che più si allunga e più diventa complicato da chiudere.

La ripartenza però, nelle intenzioni del Governo, **deve essere graduale per non travolgere con un diluvio di pretese fiscali un sistema economico ancora in ginocchio per la crisi pandemica.**

Al ministero dell'Economia quindi si lavora a una **diluizione in due anni delle nuove notifiche**, che altrimenti dovrebbero viaggiare al ritmo serrato di tre-quattro milioni di atti al mese. Per tenere al sicuro i crediti fiscali dall'allungamento del calendario però, si dovrà mettere mano **anche a un ampliamento dei termini di prescrizione.**



SOSPENSIONE e RIPRESA RISCOSSIONE




Evoluzione proroga nel 2021

D.L. 15.01.2021, n. 3

D.L. 30.01.2021, n. 7

D.L. 31.12.2020, n. 183
DECRETO
MILLEPROROGHE



SOSPENSIONE e RIPRESA RISCOSSIONE



Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione



Co. 1 e 2, art. 68 D.L. 18/2020

(come modificato dagli artt. 154 D.L. 34/2020, 99 D.L. 104/2020 e 1 D.L. 7/2021)

Sono sospesi i termini dei versamenti, **scadenti nel periodo dall'8 marzo al 28 FEBBRAIO 2021**, derivanti da:

- **cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;**
- **avvisi di accertamento esecutivi di competenza dell'AE** (ex art. 29, D.L. 78/2010);
- **avvisi di addebito esecutivi INPS** (ex art. 30, D.L. 78/2010);
- **accertamenti esecutivi doganali** (ex art. 9, co. da 3-bis a 3-sexies, D.L. 16/2012);
- **ingiunzioni fiscali emesse dagli enti territoriali** (ex R.D. 14 aprile 1910, n. 639);
- **accertamenti esecutivi degli enti locali** (ex art. 1, co. 792, L. 160/2019).

SOSPENSIONE e RIPRESA RISCOSSIONE



Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione



Co. 1 e 2, art. 68 D.L. 18/2020

(come modificato dagli artt. 154 D.L. 34/2020, 99 D.L. 104/2020 e 1 D.L. 7/2021)

TIPOLOGIE DI ATTI CON VERSAMENTI SOSPESI

Atti inclusi nell'operatività della norma	Cartelle di pagamento
	Avvisi di accertamento esecutivi * (AE e Inps)
	Avvisi di accertamento esecutivi Agenzia dogane e monopoli (tributi propri Ue e Iva importazione)
	Ingiunzioni e atti esecutivi enti territoriali
	Rate dilazione ruoli (articolo 19, Dpr 602/1973)
	Rate non versate a scadenza per gli accertamenti con adesione definiti (incluse in cartelle di pagamento)

** Per i quali, alla data dell'8 marzo 2020, è avvenuto l'affidamento delle somme all'agente della riscossione (circolare 5/E/2020).*

SOSPENSIONE e RIPRESA RISCOSSIONE



Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione



Co. 1 e 2, art. 68 D.L. 18/2020

I **versamenti sospesi** nel periodo 8.03.2020-28.02.2021 devono essere effettuati in **unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.**



SOSPENSIONE e RIPRESA RISCOSSIONE



Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione




Co. 2-bis, art. 68 D.L. 18/2020

ZONE
ROSSE

La sospensione opera per i versamenti **scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 28 febbraio 2021**

Personе fisiche che, alla data del 21.02.2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al Dpcm 1°.03.2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21.02.2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa.

NUOVA SCADENZA



Non si procede al
rimborso di
quanto già versato

UNICA SOLUZIONE

SOSPENSIONE e RIPRESA RISCOSSIONE



Decadenza dalla rateizzazione



Co. 2-ter, art. 68 D.L. 18/2020



La causa di **decadenza dal beneficio di rateizzazione** è elevata a **10 rate**, anche non consecutive, non pagate (anziché 5 rate) per:

- **Piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020, e**
- **Provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 28 febbraio 2021**

} a prescindere dalla data di accoglimento (quindi anche se successiva al 28.02.2021)

SOSPENSIONE e RIPRESA RISCOSSIONE



Decadenza dalla rateazione



Co. 2-ter, art. 68 D.L. 18/2020

(come modificato dagli artt. 154 D.L. 34/2020 e 99 D.L. 104/2020)



In caso di mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive nel corso del periodo di rateazione

CONSEGUENZE

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-quater dell'art. 19, Dpr 602/1973.

SOSPENSIONE e RIPRESA RISCOSSIONE



Decadenza dalla rateazione



Co. 2-ter, art. 68 D.L. 18/2020

(come modificato dagli artt. 154 D.L. 34/2020 e 99 D.L. 104/2020)



ATTENZIONE

Con riferimento alle dilazioni esistenti alla data dell'8 marzo 2020, **il mancato versamento di tutte le rate scadenti nella fase di moratoria, se non regolarizzato entro febbraio, comporterà la decadenza *ope legis* del piano di rientro.** Sommando infatti le quote dovute in tutti i mesi interessati, si giunge a dieci rate non pagate che costituiscono la nuova condizione di perdita del beneficio del termine.

Si ritiene sia possibile per il debitore pagare solo alcune delle quote sospese, così da rientrare entro la soglia delle dieci rate. In questo modo, al termine della moratoria, l'interessato potrà limitarsi a proseguire i versamenti mensili del piano originario, senza preoccuparsi di corrispondere lo scaduto entro gennaio.

SOSPENSIONE e RIPRESA RISCOSSIONE



Ripresa delle azioni esecutive e cautelari



Co. 1, art. 68 D.L. 18/2020

Applicandosi l'articolo 12 del D.Lgs. 159/2015, **l'AR non può notificare le cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.**

Inoltre, come specificato dalla circolare n. 25/E/2020 e dalle Faq Ader, nel periodo 8.03.2020-28.02.2021 sono sospese anche:

- **le attività di recupero, anche coattivo, afferenti a carichi affidati sia prima dell'inizio del periodo di sospensione, sia durante tale periodo;**
- **le attività di recupero, anche coattivo, dei carichi già scaduti prima del periodo di sospensione** (congelamento degli interessi di mora durante il periodo di sospensione).

SOSPENSIONE e RIPRESA RISCOSSIONE



Ripresa delle azioni esecutive e cautelari



Co. 1, art. 68 D.L. 18/2020

Potevano proseguire solo le azioni esecutive già intraprese all'8.03.2020, con la sola eccezione dei pignoramenti presso terzi di stipendi e pensioni per effetto dell'art. 152 del Decreto Rilancio.

**Art. 152,
D.L.
34/2020**

Nel periodo intercorrente tra il 19.05.2020 e il 28.02.2021 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'AR e dai soggetti ex art. 52, co. 5, lett. b), D.Lgs. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente al 19.05.2020 sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19.05.2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'AR e ai soggetti ex art. 52, co. 5, lett. b), D.Lgs. 446/1997.

SOSPENSIONE e RIPRESA RISCOSSIONE



Ripresa delle azioni esecutive e cautelari

Dal 1° marzo 2021 riprendono le seguenti procedure:

Procedure cautelari	Procedure esecutive
Fermo amministrativo	Pignoramento ed espropriazione beni mobili e immobili
Ipoteca sugli immobili	Pignoramento presso terzi
	Pignoramento conti correnti

SOSPENSIONE e RIPRESA RISCOSSIONE



Ripresa delle azioni esecutive e cautelari



CHIARIMENTI



Circolare 20.08.2020, n. 25/E, § 3.9.2

Partendo dal presupposto che i versamenti sospesi devono essere eseguiti in unica soluzione entro il 31.03.2021, le azioni di recupero non possono essere attivate per quelle somme per le quali non possa considerarsi in concreto scaduto il termine per effettuare il relativo pagamento.

Quindi, essendo sospesi fino al 31.03.2021 i termini di pagamento dei carichi già notificati all'8.03.2020, fino al 31.03.2021 l'AR non potrà intraprendere alcuna attività di recupero in relazione a dette somme e resterà, altresì, sospesa la decorrenza degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del Dpr 602/1973



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

SOSPENSIONE e RIPRESA RISCOSSIONE



Ripresa delle azioni esecutive e cautelari



CHIARIMENTI



Circolare 20.08.2020, n. 25/E, § 3.9.2

Si esaurirà, invece, al 28 febbraio 2021 la sospensione:

- degli adempimenti di notifica delle nuove cartelle di pagamento per i carichi affidati all'AR sia prima che durante la sospensione, che dovranno perciò essere riattivati sin dal 1° marzo 2021;
- delle attività di recupero dei carichi già scaduti prima dell'8.03.2020 che l'Agente della riscossione dovrà riavviare a partire dallo stesso 1° marzo 2021, con contestuale ripresa della decorrenza degli interessi di mora sui relativi carichi.

SOSPENSIONE e RIPRESA RISCOSSIONE



Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

ART. 153 D.L. 34/2020

Nel **periodo di sospensione 8.03.2020-28.02.2021** non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del Dpr 602/1973.

Le verifiche eventualmente già effettuate per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento restano prive di qualunque effetto e le PA, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.

Le PA e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a € 5mila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnpi.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

SOSPENSIONE e RIPRESA RISCOSSIONE



Peculiarità enti locali (e soggetti affidatari ex art. 52, co. 5, lett. b), del D. Lgs. n. 446/1997)



1

INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

iFEL
Fondazione ANCI
Roma, 22 giugno 2020



Mef, risoluzione 6/DF/2020

Equiparate alle cartelle di pagamento AdE-R, pertanto sospese senza criticità fino al 28.02.2021

2

ACCERTAMENTI ESECUTIVI

L'avviso di accertamento è suscettibile di acquisire natura di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso. (...)

Pertanto, illustrate le caratteristiche principali, per quanto qui di interesse, del nuovo atto, si ritiene che nell'ambito dell'applicazione del richiamato art. 68 del D. L. n. 18 del 2020 tale atto possa rientrare solo dopo che lo stesso sia divenuto esecutivo (...) con la conseguenza che gli enti locali e i soggetti affidatari non possono attivare procedure di recupero coattivo né adottare misure cautelari. (...)

In conclusione, (...) gli enti locali e i soggetti affidatari sono legittimati, a norma dell'art. 67 del D. L. n. 18 del 2020, a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione, individuato dall'art. 68, che termina il 28.02.2021.

SOSPENSIONE e RIPRESA RISCOSSIONE



Decadenza dalla rateazione



Art. 13-decies, D.L. 137/2020

La causa di decadenza dal beneficio di rateizzazione è elevata a **10 rate, anche non consecutive, non pagate è stata estesa alle richieste di rateazione presentate fino al **31.12.2021**.**

Inoltre, entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell'attività di riscossione, conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare una nuova richiesta di dilazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

SOSPENSIONE e RIPRESA RISCOSSIONE



Novità in tema di rateazione

Piano ordinario



72 rate mensili

Il debitore deve trovarsi in una situazione temporanea di obiettiva difficoltà economica
Debiti \leq € 60.000: è sufficiente presentare la domanda, senza alcuna documentazione aggiuntiva
Debiti $>$ € 60.000: la richiesta deve essere accompagnata da specifica documentazione

Piano straordinario



120 rate mensili

Il debitore deve trovarsi in una comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla propria responsabilità situazione temporanea di obiettiva difficoltà economica e in presenza di specifiche condizioni

Proroga ordinaria



72 rate mensili

Proroga straordinaria



120 rate mensili

} Peggioramento delle condizioni economiche

SOSPENSIONE e RIPRESA RISCOSSIONE



Novità in tema di rateazione

Per le richieste presentate dal 30.11.2020 al 31.12.2021, viene elevata da 60 mila a 100 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione senza necessità per il contribuente di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione (co. 3, art. 13-*decies*, D.L. 137/2020).



Piano ordinario



72 rate mensili

Il debitore deve trovarsi in una situazione temporanea di obiettiva difficoltà economica

Debiti ≤ € 100.000: è sufficiente presentare la domanda, senza alcuna documentazione aggiuntiva

Debiti > € 100.000: la richiesta deve essere accompagnata da specifica documentazione

SOSPENSIONE e RIPRESA RISCOSSIONE



Novità in tema di rateazione



Rateazioni richieste dal 30.11.2020

L'art. 13-decies del D.L. 137/2020 modifica la disciplina delle misure cautelari relative a provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate dal 30.11.2020. In particolare, viene modificato il co. 1-quater dell'art. 19 del D.P.R. 602/1973 prevedendo che a seguito della presentazione della richiesta di rateazione e fino alla data dell'eventuale rigetto o di decadenza:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Inoltre, il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Viene poi disposto che non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di rateazione





DIFFERIMENTO NOTIFICHE



- Art. 157, D.L. 19.05.2020, n. 34

DIFFERIMENTO NOTIFICHE



ATTI DI ACCERTAMENTO



Art. 157, Decreto Rilancio

In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 **gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67**, comma 1, del D.L. 18/2020, scadono tra l'8.03.2020 e il 31.12.2020:

- **sono emessi entro il 31 dicembre 2020**, e
- **sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022**, salvo casi di **indifferibilità e urgenza**, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

DIFFERIMENTO NOTIFICHE



ATTI DI ACCERTAMENTO



Art. 157, Decreto Rilancio

Dall'8.03.2020 non si procede altresì agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:

- a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973;
- b) comunicazioni di cui all'articolo 54-bis del Dpr 633/1972;
- c) inviti all'adempimento di cui all'articolo 21-bis del D.L. 78/2010;
- d) atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica e atti di accertamento delle tasse automobilistiche;
- e) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del Dpr 641/1972.

Gli atti, le comunicazioni e gli inviti sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

DIFFERIMENTO NOTIFICHE



ATTI DI ACCERTAMENTO



Art. 157, Decreto Rilancio



CHIARIMENTI – SOSPENSIONE NOTIFICA ATTI

«salvo casi di indifferibilità e urgenza»

Circolare 20.08.2020, n. 25/E



l'invio delle comunicazioni e la notifica di atti durante il periodo di sospensione può considerarsi legittima anche nei seguenti casi:

- comunicazioni o atti che prevedono una comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale;
- comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, per la tempestiva insinuazione nel passivo;
- pericolo per la riscossione.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

DIFFERIMENTO NOTIFICHE



ATTI DI ACCERTAMENTO



Art. 157, Decreto Rilancio

- Con riferimento agli atti **non sono dovuti**, se previsti, **gli interessi per ritardato pagamento e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica** dell'atto stesso o la data di consegna della comunicazione.
- Al fine del differimento dei termini, **l'elaborazione o l'emissione degli atti o delle comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate**, compresi i sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima.
- Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di applicazione del presente articolo. **(non ancora emanati)**

DIFFERIMENTO NOTIFICHE



CARTELLE DI PAGAMENTO



Art. 157, Decreto Rilancio

I termini di decadenza per la notificazione delle **cartelle di pagamento** previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del Dpr 602/1973 **sono prorogati di quattordici mesi** relativamente:

- **alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018**, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione (controlli automatici 36 bis e 54 bis);
- **alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017**, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del Tuir;
- **alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018**, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale (36 ter).



DIFFERIMENTO NOTIFICHE



CARTELLE DI PAGAMENTO

TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

Tipo di cartella di pagamento	Termine per la notifica
Somme dovute a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni (articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972)	31 dicembre del terzo anno (*) successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine di versamento delle somme scade oltre il 31 dicembre)
Somme dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973)	31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

() o del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta, in caso di liquidazione delle imposte sulle indennità di fine rapporto e sulle prestazioni in forma di capitale.*

DIFFERIMENTO NOTIFICHE



CARTELLE DI PAGAMENTO

Termini di notifica

Art. 68, D.L. 18/2020 (post modifiche)

Viene aggiunto il comma 4-bis:

4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, **affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione** di cui ai commi 1 e 2-bis, **sono prorogati di dodici mesi**:

a) il termine di cui all'art. 19, co. 2, lett. a), del D.lgs. 112/1999;


b) anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, co. 3, L. 212/2000 e salvo quanto previsto dall'art. 157, co. 3, D.L. 34/2020, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. 159/2015."

Per i carichi, tributari e non, affidati all'AR durante il periodo di sospensione, è prorogato di 12 mesi il termine entro il quale l'AR deve notificare la cartella per il riconoscimento del diritto al discharge per inesigibilità

Termini di decadenza e prescrizione in scadenza:

- al 31.12.2020 sono prorogati al 31.12.2022;
- al 31.12.2021 sono prorogati al 31.12.2022.

CREDITO IMPOSTA BENI STRUMENTALI




co. 1051-1063; 1065, Legge di Bilancio 2021



Ris. n. 3 del 13.01.2020

CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI




NOVITÀ 2021

NEW

Rispetto alla precedente formulazione, la nuova normativa si caratterizza per:

- Aliquote agevolative più elevate,
- Più alti limiti massimi delle spese ammissibili e
- Minori tempi di fruizione del credito
- Ampliato anche l'ambito oggettivo del credito di imposta per i beni immateriali strumentali "generici"

CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI



AMBITO SOGGETTIVO

Possono accedere al credito d'imposta tutte le **imprese residenti nel territorio dello Stato**, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, **indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.**



Tuttavia, al fine di beneficiare dell'agevolazione, le imprese devono essere in regola con:

- le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore, e
- con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.



ANCHE I PROFESSIONISTI, MA LIMITATAMENTE AI BENI GENERICI

CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI



AMBITO SOGGETTIVO

Facendo riferimento anche ai precedenti chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria in occasione della Tremonti ter e dei superammortamenti, il beneficio fiscale è fruibile da:




- le persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali;
- le Snc e Sas;
- le società di armamento;
- le società di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciale;
- le società consortili a rilevanza sia interna che esterna;
- le Spa, Sapa e Srl;
- le società cooperative e di mutua assicurazione;
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale;
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, con riferimento all'attività commerciale esercitata;
- le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;

CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI



AMBITO SOGGETTIVO




Sono escluse, invece, **le imprese** in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra **procedura concorsuale** prevista dalla legge fallimentare, dal codice della crisi e dell'insolvenza, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Pertanto, possono beneficiare del credito d'imposta le imprese che abbiano avviato procedure di soluzione della crisi utilizzando gli istituti giuridici della Legge Fallimentare o del Codice della Crisi, purché si tratti di procedure che abbiano l'obiettivo del risanamento e quindi della continuità aziendale.

Un'altra ipotesi di esclusione riguarda **l'erogazione di una delle sanzioni interdittive** di cui all'articolo 9, co. 2, del D.Lgs. 231/2001. In particolare, si tratta di:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI



AMBITO OGGETTIVO

Sono agevolabili gli investimenti in **BENI NUOVI STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO D'IMPRESA UTILIZZATI IN SITI PRODUTTIVI UBICATI IN ITALIA**, tra cui ricomprendere quelli dell'allegato A e B della L. 232/2016, a prescindere che siano acquistati all'estero.

Sono esclusi i seguenti beni:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto individuati dall'art. 164, co. 1 del Tuir (anche quelli strumentali all'attività di impresa o alla professione);
- i beni per i quali il D.M. 31.12.1988 stabilisce aliquote di ammortamento fiscale inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all'allegato 3 annesso alla Legge 208/2015;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.



CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI



IMPORTO DEL CREDITO




La misura del credito cambia in base:

- alla data di effettuazione dell'investimento;
- alla tipologia di investimento effettuato,

prevedendone una misura potenziata per il periodo 16.11.2020-31.12.2021, nonché per i beni 4.0.

CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI



IMPORTO DEL CREDITO

Data di effettuazione dell'investimento

Beni acquisiti in proprietà

Le spese di beni mobili si considerano sostenute:

- alla data della consegna o spedizione;
- ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

Beni in leasing

Rileva la data di consegna al locatario e, in particolare, la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell'utilizzatore. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario.

CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI



IMPORTO DEL CREDITO

Data di effettuazione dell'investimento

Beni realizzati in economia

I costi dei rilevano imputabili all'investimento sostenuti nel periodo agevolato, avuto riguardo ai criteri di competenza.

Contratti di appalto

I costi si considerano sostenuti dal committente:

- alla data di ultimazione della prestazione;
- oppure, in caso di stati di avanzamento dei lavori, alla data in cui l'opera o la porzione d'opera viene verificata ed accettata dal committente: in tal caso, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento dei lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.

CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI



IMPORTO DEL CREDITO

Riepilogo			
Beni	Data investimento	Importo investimento	Credito
Beni materiali ordinari (diversi da quelli dell'all. A, L. 232/2016)	16.11.2020 – 31.12.2021 ¹	Fino a € 2 mln	10% del costo (15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile)
		oltre € 2 mln	Nessuna agevolazione
	01.01.2022 – 31.12.2022 ²	Fino a € 2 mln	6% del costo
		oltre € 2 mln	Nessuna agevolazione

¹ ovvero entro il 30.06.2022, a condizione che entro il 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione

² ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione

CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI



IMPORTO DEL CREDITO

Beni	Data investimento	Riepilogo	
		Importo investimento	Credito
Beni materiali 4.0	16.11.2020 – 31.12.2021 ¹	Fino ad € 2,5 mln	50% del costo
		Oltre € 2,5 e fino € 10 mln	30% del costo
		Oltre € 10 mln fino a 20 mln	10% del costo
		Oltre € 20 mln	Nessuna agevolazione
	01.01.2022 – 31.12.2022 ²	Fino ad € 2,5 mln	40% del costo
		Oltre € 2,5 e fino € 10 mln	20% del costo
		Oltre € 10 mln e fino a 20 mln	10% del costo
		Oltre € 20 mln	Nessuna agevolazione

¹ ovvero entro il 30.06.2022, a condizione che entro il 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione

² ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione

CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI



IMPORTO DEL CREDITO			
Riepilogo			
Beni	Data investimento	Importo investimento	Credito
Beni immateriali ordinari (diversi da quelli dell'all. B, L. 232/2016)	16.11.2020 – 31.12.2021 ¹	Fino € 1 mln	10% del costo (15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile)
		Oltre € 1 mln	Nessuna agevolazione
	01.01.2022 – 31.12.2022 ²	Fino € 1 mln	6% del costo
		Oltre € 1 mln	Nessuna agevolazione
Beni immateriali 4.0	16.11.2020 – 31.12.2022 ²	Fino € 1 mln	20% del costo
		Oltre € 1 mln mila	Nessuna agevolazione

¹ ovvero entro il 30.06.2022, a condizione che entro il 31.12.2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione

² ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione



CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI



UTILIZZO

NEW

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 in:

- **3 rate annuali di pari importo:**
 - a decorrere dall'anno di **entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni strumentali diversi da quelli indicati negli allegati A e B** annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
 - a decorrere **dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni** per gli investimenti **in beni strumentali di cui agli allegati A e B** annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
- (opzione) in **un'unica quota annuale** nel caso di investimenti in beni strumentali in **beni strumentali diversi** da quelli indicati negli allegati A e B effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, **effettuati da soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.**

Prevedendo l'utilizzo del credito in tre quote annuali di pari importo, il Legislatore ha previsto una maggiore compensazione annuale delle imposte dovute; tuttavia, la norma non specifica cosa accade nel caso in cui non si utilizzi l'intera quota annuale per mancanza di imposte a debito.




STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI



CHIARIMENTI

UTILIZZO CREDITO ECCELENTE



Il comma 1059 della legge di bilancio 2021 stabilisce che il credito di imposta sugli investimenti di cui ai commi 1051 e segg. della stessa legge è utilizzabile in compensazione in F24 in tre quote annuali a partire dall'anno di entrata in funzione (o, per i beni "Industria 4.0", da quello di interconnessione).

Si chiede se in caso di incapienza di debiti fiscali e contributivi in un dato anno, l'importo del credito inutilizzato possa essere compensato già dall'anno seguente aggiungendolo a quello di competenza (in senso conforme: circolare 5/E/2015 riferita al credito di cui al D.L. 91/2014).

Ad esempio: credito di imposta pari a 900 utilizzabile in tre quote di 300 nel 2021, nel 2022 e nel 2023. Nel 2021, l'impresa utilizza il credito limitatamente a 250 per carenza di debiti fiscali e contributivi. L'eccedenza di 50 può essere compensata nel 2022 aggiungendola alla quota di 300 di competenza di tale anno (totale compensazioni: 350)?

CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI



CHIARIMENTI

UTILIZZO CREDITO ECCELENDE



Si ricorda che, analogamente a quanto chiarito in relazione ad altre agevolazioni, la quota corrispondente ad un terzo del credito di imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi di imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito. Pertanto, si ritiene che, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito. In sostanza, riprendendo l'esempio proposto, il contribuente potrà utilizzare l'eccedenza di 50, non utilizzata per incapacienza nel 2021, aggiungendola alla quota di 300 di competenza del 2022.




STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI



UTILIZZO

NEW



Ris. n. 3 del 13.01.2020

CODICI TRIBUTO

LEGGE DI BILANCIO 2020

- “**6932**” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”;
- “**6933**” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui **all’allegato A** alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;
- “**6934**” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui **all’allegato B** alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”.

LEGGE DI BILANCIO 2021

- “**6935**” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”;
- “**6936**” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui **all’allegato A** alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;
- “**6937**” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui **all’allegato B** alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.

CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI



UTILIZZO

NEW



Ris. n. 3 del 13.01.2020

CODICI TRIBUTO

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti:

- **nella sezione “Erario”;**
- **in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.**

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.




STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell’Industria 114/B/C

CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI




UTILIZZO

Nel caso in cui l'interconnessione dei beni avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante.

Successiva interconnessione

Nel caso in cui l'impresa decida di fruire del credito spettante per i beni ordinari nell'anno di entrata in funzione del bene, ai fini della fruizione del credito d'imposta potenziato al netto della quota di credito già fruita in precedenza, debba decorrere un nuovo triennio. Così, ad esempio, ipotizzando che nel corso del 2021 si proceda all'acquisto e all'entrata in funzione di un bene agevolabile il cui costo sia pari a 120mila euro e che nel corso del 2022 si proceda anche alla sua interconnessione, qualora l'impresa nel corso del 2021 si avvalga della possibilità di utilizzare in compensazione la prima quota del credito "ordinario", pari a 4.000 euro (1/3 di 12.000), a partire dal 2022 decorrerà il triennio di fruizione del credito potenziato e la quota annuale compensabile sarà pari a 18.667 euro (1/3 di 56.000 euro).

CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI



CARATTERISTICHE CREDITO

Il credito d'imposta **non è soggetto al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU**, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007), **né al limite generale annuale di compensazione nel modello F24**, pari a 700.000,00 euro (art. 34 della L. 388/2000). Inoltre, non soggiace al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500,00 euro (art. 31 del DL 78/2010).

Il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'Irap** e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, co. 5, del Tuir. Inoltre, **è possibile cumulare il beneficio fiscale con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi**, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. Ad esempio, come chiarito nella risposta ad interpello 360/2020

in merito al credito d'imposta ex L. 160/2019, l'agevolazione è cumulabile con il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno.



CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI



ADEMPIMENTI

Al fine di fruire dell'agevolazione, le imprese e i professionisti sono tenuti a **conservare**, pena la revoca del beneficio, **la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.**

A tal fine, **il fornitore dovrebbe indicare nella fattura «Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 1054-1058, Legge n. 178 del 30.12.2020».**

In caso di **mancata indicazione della dicitura in fattura** si ritengono applicabili i chiarimenti forniti dall'AE (interpello nn. 438 e 439 del 2020), secondo cui per le fatture cartacee, il riferimento normativo può essere riportato dall'acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro; in relazione alle fatture elettroniche, il beneficiario, in alternativa, può:

- stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile;
- realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019.

CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI



ADEMPIMENTI


Inoltre, unicamente con riferimento ai **beni 4.0**, le imprese sono tenute a produrre una **perizia tecnica** semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni:

- possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B;
- sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Se il costo di unitario di acquisizione dei beni non è superiore a 300.000 euro, l'onere documentale può essere adempiuto attraverso una **dichiarazione resa dal legale rappresentante** ai sensi del Dpr 445/2000.

Per gli stessi beni, al solo fine di consentire al Mise di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte, le **imprese** che si avvalgono di tali misure effettuano una **comunicazione allo stesso Ministero**, secondo le modalità e i termini individuati dal decreto ministeriale che sarà appositamente emanato.

CREDITO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI



CESSIONE O TRASFERIMENTO ALL'ESTERO

Se, entro il **31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione del bene o dell'avvenuta interconnessione**, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.


Tuttavia, considerato il richiamo all'art. 1, co. 35 e 36 della L. 205/2017, **nell'ipotesi in cui nello stesso periodo d'imposta di cessione del bene per il quale si fruisce del credito, l'impresa:**

- **sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori,**
- **attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione,**

non si procede alla rimodulazione del credito d'imposta.



CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI




- co. 602, Legge di Bilancio 2021
- artt. 8 e 8-bis, D.L. 28.10.2020, n. 137
- art. 28, D.L. 19.05.2020, n. 34




- Provv. 14.12.2020
- Provv. 1.07.2020
- Circ. n. 14 del 6.06.2020
- Ris. n. 39 del 13.07.2020


CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI



RIEPILOGO CREDITI PER LE LOCAZIONI COMMERCIALI




CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI



CREDITO DECRETO RILANCIO

Ambito soggettivo


- soggetti esercenti attività d'impresa
- soggetti esercenti arte o professione
- enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti civilmente riconosciuti (immobili utilizzati nell'attività istituzionale)
- esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi/compensi superiori a € 5 mln nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020



CONDIZIONE: **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020** (data di entrata in vigore del D.L. 34/2020)

Per le **STRUTTURE ALBERGHIERE E AGRITURISTICHE** il credito opera indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI



CREDITO DECRETO RILANCIO

Ambito soggettivo

Per le **STRUTTURE ALBERGHIERE, TERMALI, AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E TOUR OPERATOR** il credito opera indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente



circ. AE n. 14/E/2020


Ai fini dell'individuazione di tali attività occorre fare riferimento ai soggetti che svolgono effettivamente le attività riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici ATECO.

A titolo esemplificativo, si possono citare le seguenti voci:

- 55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
- 55.20 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI
- 55.20.40 Colonie marine e montane
- 55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole
- 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence i. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze ii. cottage senza servizi di pulizia
- 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole.

Per attività agrituristica si intende la struttura che svolge l'attività di cui alla legge n. 96 del 20 febbraio 2006 e alle relative norme regionali.


CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI



CREDITO DECRETO RILANCIO


Ambito soggettivo

circ. AE n. 14/E/2020



Non sono inclusi nell'ambito soggettivo coloro che **svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente**, producendo conseguentemente redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR.

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI



CREDITO DECRETO RILANCIO

Ambito soggettivo


CONDIZIONE:

②

Ai soggetti **LOCATARI ESERCENTI ATTIVITÀ ECONOMICA**, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una **DIMINUZIONE DEL FATTURATO O DEI CORRISPETTIVI NEL MESE DI RIFERIMENTO DI ALMENO IL 50%** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente


NEW

ART. 2-bis, D.L. 172/2020



Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d'imposta **spetta fino al 30.4.2021**, a condizione che abbiano subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021** di almeno il **50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019**.

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI




CREDITO DECRETO RILANCIO

Ambito soggettivo

Il credito d'imposta spetta anche in assenza del calo del fatturato:

- ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1°.01.2019;
- ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 (si veda il documento FNC 9.12.2020).

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI



CREDITO DECRETO RILANCIO

Misura del credito

CREDITO 60%

Credito del 60% dell'ammontare **mensile del canone**:

- di **locazione**,
- di **leasing**, o
- di **concessione**,


di **IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ** industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

CREDITO 30%

- contratti di servizi a prestazioni complesse
- contratti di affitto d'azienda

COMPENSIVI DI ALMENO UN IMMOBILE A USO NON ABITATIVO DESTINATO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI



CREDITO DECRETO RILANCIO

Misura del credito




STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE

**CREDITO
50%**

Credito del 50% dell'ammontare **mensile del canone del contratto di AFFITTO D'AZIENDA**

Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI



CREDITO DECRETO RILANCIO

Misura del credito



ESERCENTI ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO CON RICAVI/COMPENSI SUPERIORI A € 5 MLN

**CREDITO
20%**

Credito del 20% dell'ammontare **mensile del canone:**

- di **locazione,**
- di **leasing,** o
- di **concessione,**


di **IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ**

**CREDITO
10%**

- contratti di servizi a prestazioni complesse
- contratti di affitto d'azienda

COMPENSIVI DI ALMENO UN IMMOBILE A USO NON ABITATIVO DESTINATO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI




CREDITO DECRETO RILANCIO

Misura del credito

Il calcolo del beneficio spettante deve essere effettuato **sull'importo effettivamente versato** nel periodo d'imposta 2020 con riferimento:

- alle sole strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, a ciascuno dei mesi a partire da aprile 2020;
- alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator fino ad aprile 2021;
- agli altri soggetti, a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI




CHIARIMENTI

PAGAMENTI 2021



D: Con la risoluzione n. 440/2020 è stato chiarito che il tax credit locazioni disciplinato dall'articolo 28 del DL n. 34/2020 compete anche se il pagamento dei canoni “agevolabili” è avvenuto nel corso del 2019 (fermo restando ovviamente il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla Legge). Si chiede se lo stesso principio possa applicarsi anche se il pagamento dei canoni avviene nel corso del 2021.

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI



CHIARIMENTI

PAGAMENTI 2021



Come chiarito con la circolare n. 14/E del 2020, ai sensi del co. 5 dell'art. 28, il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nei periodi di riferimento. In particolare, nel medesimo documento di prassi è stato precisato che è necessario che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito ed, inoltre, che nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d'imposta resta sospesa fino al momento del pagamento.

Pertanto, **anche nel caso in cui il canone relativo ai mesi di riferimento sia pagato nel 2021**, fermi restando gli ulteriori requisiti, **il credito d'imposta qui in esame risulta utilizzabile successivamente all'avvenuto pagamento** (tenuto conto anche di quanto previsto al comma 6 dell'articolo 28 del decreto sopra citato).




STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicitari

www.cmnpi.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI




CREDITO DECRETO RILANCIO

Misura del credito

SOGGETTI	MESI AGEVOLABILI
STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE CON ATTIVITÀ SOLO STAGIONALE	DA APRILE 2020 AD APRILE 2021
IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE, AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR	DA MARZO 2020 AD APRILE 2021
ALTRI SOGGETTI	MARZO – APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2020

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI



CHIARIMENTI

TAX CREDIT ATTIVITÀ TURISTICO-RECETTIVE



D: Con quali criteri si deve individuare l'attività svolta come "turistico recettiva" al fine di poter fruire dell'estensione del bonus locazioni ex art. 28 del DL n. 34/2020 come prevista dall'articolo 77 del DL n. 104/2020? Ad esempio una società che gestisce in affitto contestualmente un albergo e un ristorante può accedere al credito d'imposta previsto per le strutture turistico recettive ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 28, se i ricavi del ristorante sono prevalenti?




STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI




CHIARIMENTI

TAX CREDIT ATTIVITÀ TURISTICO-RECETTIVE

R: Considerata la ratio legis delle disposizioni in esame, nel caso di esercizio di più attività d'impresa, per poter beneficiare dell'estensione del bonus locazioni ex art. 28 del DL n. 34/2020 come prevista dall'articolo 77 del DL n. 104/2020 è **necessario che l'attività «turistico recettiva» sia svolta in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa (intendendosi per tali quelle da cui deriva, nell'ultimo periodo d'imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione, la maggiore entità dei ricavi o compensi)»**. Pertanto nel caso prospettato, in cui i ricavi conseguiti mediante l'attività "del ristorante" sono prevalenti rispetto alle altre attività, non è consentita la fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 28.



CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI



CREDITO DECRETO RILANCIO

Misura del credito




FOCUS DIMINUZIONE DEL FATTURATO

- Si ritiene di poter ricorrere ai **chiarimenti forniti in merito alla sospensione dei versamenti;**
- Per i **soggetti esercenti attività economica**, chiamati a verificare la diminuzione del fatturato nel mese di competenza rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, **può verificarsi che il credito sia fruibile solo per una o due mensilità**, in quanto la verifica deve essere effettuata mensilità per mensilità.



STUDIO ASSOCIATO

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI




CREDITO DECRETO RILANCIO

Utilizzo del credito

Il credito d'imposta è utilizzabile:


- **nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa (REDDITI 2021), o
- **in compensazione** (CT 6920), ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, **successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.**



Inoltre, il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir;
- non soggiace ai limiti di compensazione di cui agli artt. 1, co. 53, L. 244/2007 e 34, L. 388/2000.

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI



CREDITO DECRETO RILANCIO


Cumulabilità e limitazioni

Il credito art. 28 **non è cumulabile** con il **credito BOTTEGHE E NEGOZI** di cui all'art. 65 del D.L. 18/2020, il quale prevede per i soggetti esercenti attività d'impresa che hanno subito la sospensione dell'attività un **credito d'imposta del 60%** dell'ammontare del **canone di locazione**, relativo al mese di **marzo 2020**, di **immobili** rientranti nella categoria catastale **C/1**. Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.



CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI




CREDITO DECRETO RILANCIO

Cessione del credito

- Per effetto della disposizione contenuta nell'art. 122 del decreto Rilancio per i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta ex artt. 65 D.L. 18/2020 e 28 D.L. 34/2020 **è possibile fino al 31 dicembre 2021** optare, in luogo dell'utilizzo diretto, **per la cessione**, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
- I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione (CT 6931) e con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
- **La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi**, e non può essere richiesta a rimborso.

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI



CREDITO DECRETO RILANCIO

Cessione del credito

NEW

NUOVO MODELLO UTILIZZABILE DAL 15.02.2021



Prov. 15.02.2021

Prov. 14.12.2020

- Prov. 1.07.2020


La comunicazione della cessione è effettuata **dal 13.07.2020 al 31.12.2021**, direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi o avvalendosi di un intermediario abilitato.

UTILIZZO
CREDITO
CESSIONARIO

I crediti d'imposta **possono essere utilizzati in compensazione a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione.**

La quota dei crediti d'imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta. In alternativa all'utilizzo diretto, **entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti.**

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI




CHIARIMENTI

CESSIONE DEL CREDITO DAL LOCATARIO AL LOCATORE



D: In caso di **accettazione del cessionario del credito avvenuta nel 2020 e di mancato utilizzo in compensazione di tale credito entro il 31.12.2020** si **chiede se sia possibile il riporto del credito in dichiarazione redditi 2021** (relativa all'anno 2020) e l'utilizzo in compensazione di tale credito con i debiti di imposta scaturenti dalla medesima dichiarazione.

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI



CHIARIMENTI


CESSIONE DEL CREDITO DAL LOCATARIO AL LOCATORE



R: La risposta è positiva. Il cessionario che ha comunicato l'accettazione entro il 31.12.2020 può utilizzare il credito d'imposta acquistato, in tutto o in parte, in compensazione dei debiti d'imposta a saldo, relativi al periodo d'imposta 2020, emergenti dalla relativa dichiarazione dei redditi. Infatti:

- l'art. 28, co. 6, del D.L. 34/2020 prevede che il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione (ex art. 17, D.Lgs. 241/1997), successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni;
- l'art. 122, co. 3, del D.L. 34/2020 stabilisce che i cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione (ex art. 17, D.Lgs. 241/1997). Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.


CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI



CREDITO DECRETO RISTORI

Ambito soggettivo


- Imprese operanti nei settori riferiti ai codici ATECO di cui all'allegato 1 del D.L. 137/2020
- Imprese operanti nei settori riferiti ai codici ATECO di cui all'allegato 2 del D.L. 137/2020
- Imprese di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del Dpcm 3.11.2020 e dell'art. 19.bis del D.L. 137/2020



Canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda con riferimento a ciascuno dei mesi di

**OTTOBRE,
NOVEMBRE E
DICEMBRE 2020**

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI




CHIARIMENTI

IVA INDETRAIBILE PAGATA SUL CANONE DI LOCAZIONE



D: Per i soggetti che esercitano attività di impresa ai fini della fruizione del tax credit locazioni ex art. 28 del DL n. 34/2020 **rileva l'IVA pagata ma non detraibile visto che si trasforma in un vero e proprio costo per il locatario** (si pensi ai soggetti con pro rata di detraibilità pari a zero o a coloro che applicano il regime forfettario)?

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI



CHIARIMENTI

IVA INDETRAIBILE PAGATA SUL CANONE DI LOCAZIONE



R: Il canone di locazione, cui parametrare il bonus affitti, deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l'individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall'art. 110, co. 1, lett. a) e b) del Tuir, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie) di determinazione del reddito da parte del contribuente. Ne consegue che, ai fini del calcolo della predetta detrazione, **costituisce una componente del costo l'eventuale IVA totalmente indetraibile ai sensi dell'articolo 19-bis.1 e 36-bis del DPR 633/1972.** Diversamente, considerato che l'IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata «non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d'acquisto ma è una massa globale (...) che si qualifica come costo generale», non è possibile computare nel costo l'IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi del predetto articolo 19, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972.




STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI




CHIARIMENTI

SUBLOCAZIONI



D: Il credito d'imposta ex art. 28 del DL n. 34/2020 può competere al locatario in relazione al canone di locazione pagato da questi al locatore, laddove egli conceda in sublocazione lo stesso immobile a terzi ovviamente per finalità commerciali?

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI



CHIARIMENTI

SUBLOCAZIONI



R: Si ritiene che il credito d'imposta di cui all'art. 28 del D.L. 34/2020 può competere al locatario in relazione al canone di locazione pagato da questi al locatore, laddove egli conceda a sua volta il medesimo immobile in sublocazione.

Nella Risposta n. 356 del 15 settembre 2020, in relazione all'accesso al credito d'imposta da parte di un professionista conduttore in sublocazione di una stanza di un immobile, è stato precisato, tra l'altro, che il locatario che concede in sublocazione un immobile può accedere al beneficio previsto dall'articolo 28 del decreto Rilancio avendo stipulato un contratto di sublocazione disciplinato dalla legge n. 392 del 1978, sempreché sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa.

Ciò in quanto, è stato ritenuto che "(...) ancorché il rapporto di sublocazione risulti collegato al contratto di locazione da un vincolo di reciproca dipendenza, lo stesso conservi, ai fini che qui rilevano, una autonoma rilevanza economica. (...)".

Analogo principio emerge dalla risoluzione n. 68/E del 20 ottobre 2020, in relazione al credito d'imposta concesso a favore di un'associazione sportiva dilettantistica in relazione ai canoni corrisposti sulla base di un contratto di sublocazione.




STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI



CHIARIMENTI

TAX CREDIT LOCAZIONI MESE DI GIUGNO



D: Si chiede di sapere quali siano le conseguenze ed, eventualmente, come porvi rimedio, nel caso in cui un soggetto abbia utilizzato il credito d'imposta ex art. 28 del DL n. 34/2020 per il mese di giugno (introdotto con il DL n. 104/2020), in presenza di tutti i requisiti necessari, in anticipo rispetto all'autorizzazione da parte della UE del 28.10.2020.




STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnpi.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI



CHIARIMENTI

TAX CREDIT LOCAZIONI MESE DI GIUGNO



R: (...) Come già chiarito con alcune risposte ad istanze di interpello reperibili sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, **le modifiche apportate** al citato credito d'imposta dal decreto-legge n. 104 del 2020 **sono divenute efficaci a seguito dell'autorizzazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato. Conseguentemente, l'utilizzo in compensazione del credito prima della suddetta autorizzazione, integra la violazione** di cui all'articolo 13, comma 4, del D.Lgs. 471/1997, secondo cui: "Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti, si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato". La violazione in questione può essere ravveduta ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, 472.




STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

ALTRI CREDITI D'IMPOSTA



ALTRI CREDITI D'IMPOSTA



Proroga credito d'imposta R&S MEZZOGIORNO




co. 185-187, Legge di Bilancio 2021

È prorogato per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia** (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni), **con le seguenti aliquote:**

- **25% per le grandi imprese**, che occupano almeno 250 persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a € 50 mln oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a € 43 mln;
- **35% per le medie imprese**, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno € 10 mln;
- **45% per le piccole imprese**, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a € 10 mln.

La maggiorazione dell'aliquota si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento.

ALTRI CREDITI D'IMPOSTA



Proroga credito d'imposta QUOTAZIONE PMI

 *co. 230, Legge di Bilancio 2021*

È prorogato fino al 31 dicembre 2021 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI istituito dai co. 89-92, art. 1, Legge n. 205 del 2017.

Il credito spetta alle PMI in relazione alle spese di consulenza sostenute per l'ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facility - MTF) europei, in misura pari al 50 per cento delle spese e fino a un massimo di 500.000 euro.

Il credito d'imposta, concesso nei limiti previsti dalla disciplina UE degli aiuti alle imprese compatibili con il mercato interno.

ALTRI CREDITI D'IMPOSTA



Proroga credito d'imposta RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE



co. 263-264, Legge di Bilancio 2021

Il credito d'imposta a sostegno del rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni di cui all'art. 26 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) viene prorogato per gli **AUMENTI DI CAPITALE DELIBERATI ED ESEGUITI ENTRO IL 30 GIUGNO 2021**, anziché entro il 31.12.2020.

Inoltre:

- La percentuale di agevolazione è riconosciuta nel limite aumentato dal 30% al 50% dell'aumento di capitale deliberato ed eseguiti nel 1° semestre del 2021;
- La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1.01.2024, ovvero del 1.01.2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2021, da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali;
- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, a partire dal 10° giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30.11.2021.

Le novità si applicano alle istanze di accesso presentate dopo il 31.12.2020




STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

ALTRI CREDITI D'IMPOSTA




Proroga credito d'imposta RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE



co. 263-264, Legge di Bilancio 2021

- È prorogato al 30.06.2021 il sostegno del Fondo Patrimonio PMI (art. 26, c. 12 D.L. 34/2020), finalizzato a sottoscrivere, entro i limiti della dotazione e nel limite massimo di 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione da parte delle società con specifiche caratteristiche.
- Ai fini di tali agevolazioni, la società non deve essere sottoposta o ammessa a procedura concorsuale ovvero non deve essere stata presentata o depositata, nei confronti di essa o da essa stessa, istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale e, comunque, alla data del 31.12.2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà.
- Le misure si applicano anche alle imprese, non in difficoltà alla data del 31.12.2019, ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale, purché il decreto di omologa sia stato già adottato alla data di presentazione dell'istanza ovvero alla data di approvazione del bilancio e che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno dei piani di rientro e rateizzazione.

ALTRI CREDITI D'IMPOSTA




Proroga credito d'imposta PUBBLICITÀ

 *co. 608, Legge di Bilancio 2021*

- **Per gli anni 2021 e 2022** il credito d'imposta di cui all'art. 57-bis D.L. 50/2017 (Bonus pubblicità) è **concesso**, ai medesimi soggetti, **nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari** effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
- Non è richiesto l'incremento degli investimenti rispetto all'anno precedente.
- Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano le disposizioni già vigenti.

ALTRI CREDITI D'IMPOSTA



Proroga TAX CREDIT EDICOLE E SERVIZI DIGITALI



co. 609-610, Legge di Bilancio 2021

- **Per gli anni 2021 e 2022**, gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite, situate nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni con un solo punto vendita, è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'art. 1, cc. 806-809 L. 145/2018, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
- **Per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta per i servizi digitali** di cui all'art. 190 D.L. 34/2020 è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, entro il limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

ALTRI CREDITI D'IMPOSTA



Proroga credito d'imposta ADEGUAMENTI AMBIENTI DI LAVORO

 *co. 609-610, Legge di Bilancio 2021*

- Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 D.L. 34/2020) è utilizzabile dal 1.01 al 30.06.2021.
- I soggetti beneficiari del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro possono optare per la cessione dello stesso, fino al 30.06.2021.

ALTRI CREDITI D'IMPOSTA



Proroga CREDITO R&S



co. 1064-1065, Legge di Bilancio 2021 – lettere da a) a h)

	Disciplina ante modifiche	Disciplina post modifiche
Soggetti beneficiari	Imprese, indipendentemente da la forma giuridica, il settore economico di appartenenza, la dimensione, il regime fiscale di determinazione del “reddito d’impresa”	Imprese, indipendentemente da la forma giuridica, il settore economico di appartenenza, la dimensione, il regime fiscale di determinazione del “ reddito dell’impresa ”
Ambito oggettivo	Attività di ricerca, sviluppo e innovazione	Attività di ricerca, sviluppo e innovazione
Misura del credito d’imposta	<ul style="list-style-type: none">• R&S: 12%, max 3 milioni• Innovazione tecnologica: 6%, max 1,5 milioni• Innovazione 4.0 e green: 10%, max 1,5 milioni• Design e ideazione estetica: 6%, max 1,5 milioni	<ul style="list-style-type: none">• R&S: 20%, max 4 milioni• Innovazione tecnologica: 10%, max 2 milioni• Innovazione 4.0 e green: 15%, max 2 milioni• Design e ideazione estetica: 10%, max 2 milioni



ALTRI CREDITI D'IMPOSTA




Proroga CREDITO R&S



co. 1064-1065, Legge di Bilancio 2021 – lettere da a) a h)

	Disciplina ante modifiche	Disciplina post modifiche
Modalità di fruizione	<p>Il credito d'imposta spettante è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none">• esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;• in tre quote annuali di pari importo;• dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;• subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.	<p>Il credito d'imposta spettante è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none">• esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;• in tre quote annuali di pari importo;• dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;• subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.
Adempimenti documentali	<ul style="list-style-type: none">• certificazione della documentazione;• relazione tecnica;• comunicazione al Mise.	<ul style="list-style-type: none">• certificazione della documentazione;• relazione tecnica asseverata;• comunicazione al Mise.

ALTRI CREDITI D'IMPOSTA



Proroga CREDITO R&S

 *co. 1064-1065, Legge di Bilancio 2021 – lettere da a) a h)*

lettera a): proroga il credito fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.

A tal fine, novella il comma 198 della legge di bilancio 2020, il quale attualmente consente la fruibilità del credito d'imposta per il solo anno 2020.

lettera b): interviene sulle tipologie di imprese che possono beneficiare del credito d'imposta, disponendo che esso sia fruibile a prescindere dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, anziché del reddito d'impresa, come invece attualmente prevede il comma 199, art. 1, L. 160/2019.

ALTRI CREDITI D'IMPOSTA




Proroga CREDITO R&S

 *co. 1064-1065, Legge di Bilancio 2021 – lettere da a) a h)*

La **lettera c) n. 1** modifica la norma che ammette le **spese per contratti di ricerca extra muros**, alla condizione che i soggetti commissionari dei progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo previste nei contratti stessi siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) o in Stati compresi nell'Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito. La **lettera c), in esame al n.1**, precisa che la **condizione di residenza nell'UE, nel SEE o negli Stati del suddetto elenco deve sussistere qualora si tratti di contratti stipulati con soggetti esteri**.

La **lettera c), n. 2** interviene sulla norma che ammette le **quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi** di un'invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale, alla condizione che tali privative derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE, in Stati aderenti al SEE o compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito. La **lettera c) n. 2**, precisa che tali privative possono **derivare da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi residenti nel territorio dello Stato o fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco**.

ALTRI CREDITI D'IMPOSTA




Proroga CREDITO R&S

 *co. 1064-1065, Legge di Bilancio 2021*

La **lettera e) n. 1** considera ammissibili ai fini della determinazione della base di calcolo del **credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica**, entro dati limiti, **le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili** utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta. La modifica della lettera in esame è finalizzata ad **includere anche le spese relative ai software**.

ALTRI CREDITI D'IMPOSTA



Proroga CREDITO R&S



co. 1064-1065, Legge di Bilancio 2021


La lettera g) introduce l'obbligo di asseverare la relazione tecnica che le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute, ai sensi del citato comma, a redigere e conservare.

La lettera h) prevede una procedura di collaborazione tra il Mise e l'AE ai fini della corretta applicazione del credito d'imposta per i suddetti investimenti.

In particolare la lettera integra il comma 207 della legge di bilancio 2020, disponendo che i termini e le modalità di svolgimento delle attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo economico, nella quale potrà essere prevista un'analogia forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito d'imposta.

Per l'espletamento delle attività di propria competenza, il Ministero dello Sviluppo economico potrà anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.

ALTRI CREDITI D'IMPOSTA



Proroga FORMAZIONE 4.0



co. 1064-1065, Legge di Bilancio 2021 – Lettere i) e l)

È prorogato fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 il credito d'imposta formazione 4.0.

Inoltre, ai fini della disciplina introdotta originariamente dalla legge di bilancio 2018 **sono ammissibili all'agevolazione** i costi, previsti dall'articolo 31, comma 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno UE.

Si tratta in particolare dei seguenti costi:

- spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

VERSAMENTI IMPOSTE



VERSAMENTI IMPOSTE



Proroghe imposte dichiarazioni



Art. 98 D.L. 104/2020

2° acconto

1

L'art. 98 del D.L. 104/2020 prevede la possibilità per:



- i soggetti individuati dal Dpcm 27.6.2020
- che **hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso semestre del 2019** (*condizione per beneficiare della proroga*)
- che non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi



di versare il secondo acconto dovuto per il periodo successivo a quello in corso al 31.12.2019 **entro il 30.04.2021.**



VERSAMENTI IMPOSTE



Proroghe imposte dichiarazioni



Art. 98 D.L. 104/2020

2° acconto

1

I soggetti individuati dal Dpcm 27.6.2020:

In particolare, sono interessati dalla proroga i soggetti che:



- **esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, e**
- **dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Mef (pari a € 5.164.569 euro).**



VERSAMENTI IMPOSTE



Proroghe imposte dichiarazioni



Art. 9-quinquies D.L. 137/2020

2° acconto

2




La proroga si applica, **a prescindere dalla riduzione di fatturato**, ai soggetti che applicano gli Isa operanti nei **settori economici individuati negli all. 1 e 2 al D.L. 137/2020**, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di **massima gravità e da un livello di rischio alto**, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 3.11.2020 e art. 19-bis del D.L. 137/2020 (**zone rosse**).

La stessa previsione si applica ai soggetti che esercitano **l'attività di gestione di ristoranti** nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del Dpcm 3.11.2020 (**cd. zone arancioni**) e art. 19-bis del D.L. 137/2020.



Possibilità di versare il secondo acconto dovuto per il periodo successivo a quello in corso al 31.12.2019 **entro il 30.04.2021**.



VERSAMENTI IMPOSTE



Proroghe imposte dichiarazioni



Art. 13-quinquies D.L. 137/2020

2° acconto


3



Per i **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione**, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, **con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 29.10.2020 e che hanno **subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.**



Possibilità di versare il secondo acconto dovuto per il periodo successivo a quello in corso al 31.12.2019 **entro il 30.04.2021** in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.



VERSAMENTI IMPOSTE



Proroghe imposte dichiarazioni



Art. 13-quinquies D.L. 137/2020

2° acconto


4

La stessa proroga è disposta, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti, per:

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al D.L. 137/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ex art. 3 del D.P.C.M. 3.11.2020 e art. 19-bis del D.L. 137/2020;
- per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ex art. 2 del D.P.C.M. 3.11.2020 e art. 19-bis del D.L. 137/2020.



Possibilità di versare il secondo acconto dovuto per il periodo successivo a quello in corso al 31.12.2019 **entro il 30.04.2021** in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.



VERSAMENTI IMPOSTE



Zone al 26 novembre 2020

La ripartizione delle Regioni nelle diverse aree al 26 novembre 2020 è la seguente:

- **AREA GIALLA:** Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto
- **AREA ARANCIONE:** Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbria
- **AREA ROSSA:** Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.



VERSAMENTI IMPOSTE



Nuove sospensioni

<p>Datori di lavoro che svolgono come attività prevalente una di quelle individuate dall'all. 1 del D.L. 137/2020 (art. 13, D.L. 137/2020)</p>	<p>Versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza di novembre 2020.</p>	<p>16.03.2021 <i>unica soluzione o 4 rate mensili di pari importo. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dalla rateazione.</i></p>
<p>Datori di lavoro appartenenti ai settori individuati dall'all. 1 del D.L. 137/2020</p> <p>Datori di lavoro appartenenti ai settori individuati dall'all. 2 del D.L. 137/2020 operanti nelle zone rosse (art. 13-bis, D.L. 137/2020)</p>	<p>Versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per la competenza di novembre 2020 (la sospensione non opera per i premi per l'assicurazione obbligatoria).</p>	<p>16.3.2021 <i>unica soluzione o 4 rate mensili di pari importo. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dalla rateazione.</i></p>

VERSAMENTI IMPOSTE



Nuove sospensioni

Soggetti che esercitano:

- le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del Dpcm 3.11.2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale sede legale o sede operativa nelle zone arancioni e zone rosse;
- nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al D.L. 137/2020, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone arancioni e zone rosse.

(art. 13-ter, D.L. 137/2020)

Sono sospesi i versamenti in scadenza a **novembre 2020** relativi a:

- ritenute lavoro dipendente e assimilati, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;
- Iva.

16.3.2021

*unica soluzione o 4 rate mensili di pari importo.
No rimborso di quanto già versato.*

VERSAMENTI IMPOSTE



Nuove sospensioni

Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione:

- * che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 29.10.2020;
- * che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento a novembre 2020 rispetto a novembre 2019.

(art. 13-quater, D.L. 137/2020)

Sono sospesi i versamenti in scadenza a **dicembre 2020** relativi a:

- * ritenute lavoro dipendente e assimilati, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;
- * Iva;
- * Contributi previdenziali e assistenziali.

16.3.2021

*unica soluzione o 4 rate mensili di pari importo.
No rimborso di quanto già versato.*

VERSAMENTI IMPOSTE



Nuove sospensioni

<p>Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia e che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 30.11.2019</p> <p>(art. 13-quater, D.L. 137/2020)</p>	<p>Sono sospesi i versamenti in scadenza a dicembre 2020 relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none">* ritenute lavoro dipendente e assimilati, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;* Iva;* Contributi previdenziali e assistenziali.	<p>16.3.2021</p> <p><i>unica soluzione o 4 rate mensili di pari importo.</i></p> <p><i>No rimborso di quanto già versato.</i></p>
---	---	--

VERSAMENTI IMPOSTE



Nuove sospensioni

Soggetti che esercitano:

- * le attività economiche sospese ai sensi dell'all. 1 del D.P.C.M. 3.11.2020 con sede in tutto il territorio nazionale;
- * le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone arancioni e zone rosse alla data del 26.11.2020* (ordinanze MSAL adottate ex artt. 2 e 3, D.P.C.M. 3.11.2020, e art. 19-bis, D.L. 137/2020);
- * le attività di cui all'allegato 2 del D.L. 137/2020, o l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale* o sede operativa nelle zone arancioni e zone rosse alla data del 26.11.2020 (ordinanze MSAL adottate ex art.3, D.P.C.M. 3.11.2020, e art. 19-bis, D.L. 137/2020)

(art. 13-quater, D.L. 137/2020)

Sono sospesi i versamenti in scadenza a **dicembre 2020** relativi a:

ritenute lavoro dipendente e assimilati, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;

Iva;

Contributi previdenziali e assistenziali.

16.3.2021

unica soluzione o 4 rate mensili di pari importo. No rimborso di quanto già versato.

VERSAMENTI IMPOSTE



Prime sospensioni

PRIMA DEROGA

Si vedano i codici ATECO individuati dall'[Agenzia delle Entrate nelle risoluzioni nn. 12/E e 14/E del 2020](#) (elenco non esaustivo)

- > **Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, guide turistiche;**
- > **settore sportivo;**
- > **teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;**
- > **ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;**
- > **soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi;**
- > **ristoranti, ecc;**
- > **musei, biblioteche, ecc;**
- > **servizi educativi, formazione e patenti, ecc;**
- > **soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;**
- > **aziende termali, parchi divertimento;**
- > **soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;**
- > **soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, ecc;**
- > **soggetti che gestiscono servizi di noleggio;**
- > **esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite (categoria aggiunta in sede di conversione);**
- > **Onlus, APS, Odv.**

(art. [61, D.L. 18/2020](#))

Sono sospesi fino al 30.4.2020:

- > i versamenti delle ritenute alla fonte da operare su redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati quelli di lavoro dipendenti;
 - > gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
 - > Iva da versare a marzo 2020.
- Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione opera fino al 30.6.2020.
- N.B.: In caso di esercizio di più attività, per poter beneficiare della sospensione in esame, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa, intendendosi per tali quelle da cui deriva, nell'ultimo periodo d'imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione, la maggiore entità dei ricavi o compensi ([circ. n. 8/E/2020, §1.2](#)).

16.9.2020

unica soluzione o 4 rate mensili di pari importo ¹

No rimborso di quanto già versato

GUIDA
PRATICA
Imposte Dirette

VERSAMENTI IMPOSTE



Prime sospensioni



SECONDA DEROGA
Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2milioni di euro nel periodo d'imposta 2019
(art. [62 co. 2 e 3, D.L. 18/2020](#))

Sono sospesi i versamenti in scadenza tra l'**8.3.2020** e il **31.3.2020** relativi a:

- › ritenute lavoro dipendente e assimilati;
- › Iva;
- › contributi previdenziali e assistenziali;
- › premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione dell'Iva si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.
N.B.: gli altri importi (ritenute su agenti e professionisti, tassa CCIAA, ecc.) vanno versati al 20.3.2020, cioè nel termine della mini-proroga).

16.9.2020
*unica soluzione o 4 rate mensili di pari importo.*¹
No rimborso di quanto già versato.

TERZA DEROGA
Persone fisiche e soggetti diversi che al **21.2.2020** avevano residenza o sede legale, oppure operativa, negli 11 Comuni della Lombardia e del Veneto della cosiddetta zona rossa
(art. [62, co. 4, D.L. 18/2020](#))

Sospesi gli adempimenti e i versamenti tributari in scadenza tra il **21.2.** e il **31.3.2020**. La sospensione riguarda anche i pagamenti delle cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell'agenzia delle Entrate.
Per lo stesso periodo i sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede operativa negli stessi Comuni non operano le ritenute alla fonte di cui agli articoli [23, 24 e 29 del Dpr 600/1973](#).

ADEMPIMENTI:
30.4.2020;
VERSAMENTI:
16.9.2020
*unica soluzione o 4 rate mensili di pari importo.*¹
No rimborso di quanto già versato.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

VERSAMENTI IMPOSTE



Prime sospensioni



<p>QUARTA DEROGA Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d'imposta 2019 (art. 19, D.L. 23/2020)</p>	<p>I ricavi o compensi percepiti tra il 17.3.2020 e il 31.5.2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto, se nel mese precedente non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato (occorre rilasciare una dichiarazione).</p>	<p>16.9.020 <i>unica soluzione o 4 rate mensili di pari importo.</i>¹ No rimborso di quanto già versato.</p>
<p>QUINTA DEROGA Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020 che hanno conseguito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (art. 18, co. 1 e 2, D.L. 23/2020)</p>	<p>Sono sospesi i versamenti in scadenza tra aprile e/o maggio relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none">› ritenute lavoro dipendente e assimilati;› Iva;› contributi previdenziali e assistenziali;› premi per l'assicurazione obbligatoria. <p>La sospensione dell'Iva si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza che abbiano subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.</p>	<p>16.9.2020 <i>unica soluzione o 4 rate mensili di pari importo.</i>¹ <i>No rimborso di quanto già versato.</i></p>

VERSAMENTI IMPOSTE



Prime sospensioni



<p style="text-align: center;">SESTA DEROGA</p> <p>Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 9.04.2020 che hanno conseguito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (art. 18, co. 3 e 4, D.L. 23/2020)</p>	<p>Sono sospesi i versamenti in scadenza tra aprile e/o maggio relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none">› ritenute lavoro dipendente e assimilati;› Iva;› contributi previdenziali e assistenziali;› premi per l'assicurazione obbligatoria.	<p style="text-align: center;">16.9.2020</p> <p style="text-align: center;"><i>unica soluzione o 4 rate mensili di pari importo.¹</i> <i>No rimborso di quanto già versato.</i></p>
<p style="text-align: center;">SETTIMA DEROGA</p> <p>Contribuenti esercenti impresa, arte o professione che hanno intrapreso l'attività dal 1.4.2019 (art. 18, co. 5, D.L. 23/2020)</p>	<p>Sono sospesi i versamenti in scadenza tra aprile e/o maggio relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none">› ritenute lavoro dipendente e assimilati;› Iva;› contributi previdenziali e assistenziali;› premi per l'assicurazione obbligatoria.	<p style="text-align: center;">16.9.2020</p> <p style="text-align: center;"><i>unica soluzione o 4 rate mensili di pari importo.¹</i> <i>No rimborso di quanto già versato.</i></p>

VERSAMENTI IMPOSTE



Prime sospensioni



1 L'art. [97 del D.L. 104/2020](#) ha disposto che i versamenti possono anche essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Messaggio 102/2021

Considerato il perdurare della situazione di emergenza, il versamento della prima rata del restante 50 per cento, se non eseguito entro il 16 gennaio 2021, sarà considerato validamente intervenuto anche se effettuato entro il 31 gennaio 2021. Si ricorda che, per ciascuna Gestione previdenziale, l'importo minimo di ognuna delle ventiquattro rate non può essere inferiore a € 50,00. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza dalla rateizzazione di cui all'articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020 e sull'importo residuo saranno dovuti, con decorrenza 16 settembre 2020, gli interessi legali.



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

LOCAZIONI BREVI



- co. 595-597, Legge di Bilancio 2021
- art. 4, D.L. 24.04.2017, n. 50
- art. 13-quater, D.L. 30.04.2019, n. 34



- Provv. 20.06.2018
- Provv. 12.07.2017
- Circ. n. 24 del 12.10.2017
- Ris. n. 88 del 5.07.2017



Definizione



Contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, compresi quelli che prevedono la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, **stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa**, direttamente o per il tramite di soggetti che esercitano l'attività immobiliare o di portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare

Caratteristiche

- ✓ Persone fisiche non imprenditori
- ✓ Locazioni ad uso abitativo
- ✓ Durata non superiore a 30 giorni

Ambito soggettivo



- ✓ Entrambe le parti del contratto devono essere **persone fisiche che agiscono al di fuori dell'attività di impresa** → **REDDITI FONDIARI**
- ✓ Sono esclusi anche coloro che esercitano l'attività commerciale occasionalmente

*Rientrano nell'ambito soggettivo anche i **sublocatori** e i **comodatari** che danno in godimento a terzi l'immobile*



REDDITI DIVERSI



Ambito soggettivo



NEW
LdB

Il regime fiscale delle locazioni brevi, con effetto **dal periodo d'imposta 2021**, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di **non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta**.

Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile.



ABROGATO il co. 3-bis dell'art. 4 del D.L. 50/2017

Ambito soggettivo



NEW
LdB

Il regime fiscale delle locazioni brevi, con effetto **dal periodo d'imposta 2021**, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di **non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta**.



La novità si applica anche per i **contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare**, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione



Autocertificazione cliente??



Ambito oggettivo

Requisiti

- ✓ Locazioni ad uso abitativo
- ✓ Durata non superiore a 30 giorni
- ✓ Immobile situato in Italia

Non è richiesta la registrazione all'AE

in quanto nel caso di **immobili esteri** il relativo reddito è un **reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, lettera f) del Tuir** e non uno di quelli ricavabili dall'ambito soggettivo individuato dalla norma, che fa espresso riferimento ai **redditi fondiari** e ai **redditi diversi** derivanti dalla sublocazione o dal comodato.



Ambito oggettivo

Servizi

Possono essere forniti anche i servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, senza che ciò configuri un'attività commerciale, in quanto tali prestazioni sono ritenute, dalla stessa AE, funzionali alle esigenze di breve periodo.

Sono ammessi anche:

- ✓ altri servizi che corredano la messa a disposizione dell'immobile
- ✓ la fornitura di utenze
- ✓ wifi
- ✓ aria condizionata



Sono considerati **servizi strettamente connessi all'utilizzo dell'immobile**, tanto che ne costituiscono un elemento caratterizzante che incide sull'ammontare del canone o del corrispettivo

Ambito oggettivo

Servizi
esclusi

La disciplina in esame non è invece applicabile se insieme alla messa a disposizione dell'abitazione sono forniti **servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con la finalità residenziale dell'immobile**



- ✓ *la fornitura della colazione*
- ✓ *la somministrazione di pasti*
- ✓ *la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti*



Ambito oggettivo

I contratti possono essere conclusi anche per il tramite di

✓ **Intermediari immobiliari**

✓ **Gestori di portali online** che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare



Adempimenti intermediari

1



Gli intermediari devono trasmettere all'AE i dati dei contratti di locazione breve stipulati per il loro tramite entro il 30.06 dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati



Prov. 12.07.2017

DATI DA COMUNICARE

- il nome, cognome e codice fiscale del locatore;
- la durata del contratto;
- l'importo del corrispettivo lordo;
- l'indirizzo dell'immobile.

Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata.

SULLA BASE DEI DATI FORNITI LORO DAL LOCATORE

Adempimenti intermediari

1



Gli intermediari devono trasmettere all'AE i dati dei contratti di locazione breve stipulati per il loro tramite entro il 30.06 dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati



Circ. n. 24/2017, § 2.2



L'articolo 1326 del codice civile considera concluso il contratto nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte: **non rileva, pertanto, ai fini dell'applicazione della norma, la data di pagamento del corrispettivo o la data di utilizzo dell'immobile.**

Per i contratti di locazione breve stipulati attraverso intermediari si può ritenere che rilevi il momento in cui il conduttore riceve conferma della prenotazione.

Adempimenti intermediari

1



Gli intermediari devono trasmettere all'AE i dati dei contratti di locazione breve stipulati per il loro tramite entro il 30.06 dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati



Circ. n. 24/2017, § 2.2.1

Gli intermediari sono tenuti a trasmettere esclusivamente i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite.

Diversamente, nel caso in cui il locatore si avvalga dell'intermediario solo per proporre l'immobile in locazione ma il conduttore comunichi direttamente al locatore l'accettazione della proposta, l'intermediario non è tenuto a comunicare i dati del contratto in quanto ha solo contribuito a mettere in contatto le parti rimanendo estraneo alla fase di conclusione dell'accordo.

In caso di recesso dal contratto di locazione breve, gli intermediari non sono tenuti a trasmettere i dati del contratto. Se il recesso è esercitato successivamente all'adempimento dell'obbligo di trasmissione l'intermediario dovrà rettificare la comunicazione utilizzando le modalità informatiche predisposte dall'agenzia.



Adempimenti intermediari

1



Gli intermediari devono trasmettere all'AE i dati dei contratti di locazione breve stipulati per il loro tramite entro il 30.06 dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati

SANZIONI

- L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di locazione breve, di cui l'intermediario dispone, è **punita** con la **sanzione** ex articolo 11, comma 1 del Dlgs 471/1997, da **250 a 2.000 euro**.
- La **sanzione** è **ridotta alla metà** se la **trasmissione** è **effettuata entro i quindici giorni** successivi alla **scadenza** ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la **trasmissione corretta dei dati**.
- Se l'infedeltà della **comunicazione** dipende dal **locatore**, l'intermediario **non è sanzionabile**.

Adempimenti intermediari

2



Se il gestore del portale o l'intermediario intervengono nell'incasso dei canoni o dei corrispettivi dovranno operare una **ritenuta del 21%**, assumendo in tale modo la qualifica di sostituto d'imposta

	Tramite intermediario	Direttamente
Imposta sostitutiva (21%)	Ritenuta a titolo d'imposta	In dichiarazione dei redditi sarà
Tassazione ordinaria	Ritenuta a titolo d'acconto	determinata l'imposta dovuta



Adempimenti intermediari

2



Ritenuta

La ritenuta è applicata sull'importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto di locazione breve; non devono essere assoggettati a ritenuta eventuali penali o caparre o depositi cauzionali, in quanto si tratta di somme di denaro diverse ed ulteriori rispetto al corrispettivo.

- Riferendosi ai corrispettivi lordi, comporta l'applicazione della ritenuta anche sui rimborsi delle spese sostenute dal locatore delle quali ordinariamente non si tiene conto ai fini della determinazione del reddito fondiario.
- Le spese per servizi accessori si ritiene che non concorrano al corrispettivo lordo solo qualora siano sostenute direttamente dal conduttore o siano a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei costi e dei consumi effettivamente sostenuti.

Adempimenti intermediari

2



La ritenuta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata, nonché dichiarata e certificata, ai sensi dell'art. 4 del Dpr 322/1988. I soggetti che operano la ritenuta assolvono l'obbligo di comunicazione dei dati mediante la CU.



CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

CERTIFICAZIONE UNICA 2020

N. contratti locazione	Unità immobiliare intera	Unità immobiliare parziale	Anno	Durata del contratto nell'anno di riferimento				
1	2	3	4	5				
Comune						Provincia (sigla)	Codice comune	
6						7	8	
Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo			N. civico	Scala	Interno	
9		10			11	12	13	
Importo corrispettivo		Ritenuta operata		Locatore non proprietario				
14		15		16				



Adempimenti intermediari

2



Ritenuta

Nel caso di **RECESSO DAL CONTRATTO**, la ritenuta se eventualmente è già operata dall'intermediario:

- e versata e certificata, è recuperata dal locatore in sede di dichiarazione dei redditi o chiesta a rimborso;
- è restituita al locatore e recuperata dall'intermediario in compensazione se la disdetta del contratto è antecedente alla certificazione della ritenuta stessa.

SANZIONI

Art. 14, D.Lgs. 471/1997

Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 20% dell'ammontare non trattenuto.

Adempimenti intermediari

3



CONSERVAZIONE DATI



Circ. n. 24/2017, § 2.3

Gli intermediari che intervengono nella stipula del contratto e/o nell'incasso dei canoni o corrispettivi sono tenuti alla conservazione degli elementi posti a base delle informazioni da comunicare e dei dati dei pagamenti in cui sono intervenuti o dei corrispettivi incassati, per il periodo previsto dall'art. 43 del Dpr 600/1973.



5 o 7 anni, ma in base a ulteriori disposizioni la conservazione è di 10 anni



Adempimenti intermediari

4



Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, **È RESPONSABILE:**

- del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi,
- della presentazione della dichiarazione,
- degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200% dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.


IMPOSTA DI
SOGGIORNO



Nel corso di Telefisco 2018, è stato precisato che il co. 5-ter, relativo al ruolo di responsabile di imposta nell'imposta di soggiorno, è applicabile solo nell'ambito delle locazioni brevi



Banca dati strutture ricettive



Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Mibact è istituita una **banca di dati delle strutture ricettive**, nonché **degli immobili destinati alle locazioni brevi, identificati mediante un codice** da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali.

Con **decreto**, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute.

I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, **soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici**, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, **sono tenuti a pubblicare i codici nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione.**

L'inosservanza comporta l'applicazione della **sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro**. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.

NOVITÀ 
IMU E TARI



Riepilogo novità

Riduzione
Imu e Tari
pensionati
esteri

Esenzione
1° rata Imu
settore
turistico

Esenzione
Imu eventi
sismici 2012



1° novità

RIDUZIONE IMU E TARI PENSIONATI ESTERI



co. 48-49, Legge di Bilancio 2021

- **A partire dall'anno 2021** per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, **l'IMU** (ex art. 1, co. 739-783, L. 160/2019) è **applicata nella misura della metà** e la **TARI** (tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo ex co. 639 e 668, L. 147/2013) è **dovuta in misura ridotta di due terzi**.
- Per il ristoro ai comuni delle minori entrate è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



1° novità

RIDUZIONE IMU E TARI PENSIONATI ESTERI

MISURA
PERMANENTE



co. 48-49, Legge di Bilancio 2021



Soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano **titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia**, residenti in uno Stato di assicurazione, diverso dall'Italia



Per **una e una sola unità immobiliare a uso abitativo a disposizione** (non locata o in comodato), posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto



- **Riduzione 50% IMU**
- **TARI ridotta di 2/3**



2° novità

ESENZIONE 1° RATA IMU SETTORE TURISTICO



co. 599-601, Legge di Bilancio 2021

Per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'IMU (ex art. 1, co. 738-783, L. 160/2019) relativa a:

- a) immobili adibiti a **stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali**, nonché immobili degli **stabilimenti termali**;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale **D/2 e relative pertinenze**, immobili degli **agriturismi**, dei **villaggi turistici**, degli **ostelli della gioventù**, dei **rifugi di montagna**, delle **colonie marine e montane**, degli **affittacamere** per brevi soggiorni, delle **case e appartamenti per vacanze**, dei **B&B**, dei **residence** e dei **campeggi**, a condizione che i relativi **soggetti passivi**, come individuati dall'art. 1, co. 743, L. 160/2019, **siano anche gestori delle attività ivi esercitate**;
- c) immobili rientranti nella **categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni**;
- d) immobili destinati a **discoteche, sale da ballo, night club e simili**, a condizione che i relativi **soggetti passivi**, come individuati dall'art. 1, co. 743, L. 160/2019, **siano anche gestori delle attività ivi esercitate**.



2° novità

ESENZIONE 1° RATA IMU SETTORE TURISTICO



co. 599-601, Legge di Bilancio 2021

L'esenzione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'UE C 091I del 20 marzo 2020.



2° novità

PRECEDENTI ESENZIONI IMU

ART. 177,
D.L.
34/2020

Abolita la **prima rata IMU 2020** per i possessori di:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali;
- immobili classificati nella categoria catastale D2, vale a dire agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi;

a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività. L'agevolazione opera anche per gli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.



2° novità

PRECEDENTI ESENZIONI IMU

ART. 78,
D.L.
104/2020

Gli stessi immobili sono esenti dalla seconda rata IMU 2020.

Sono esenti dalla seconda rata IMU 2020 gli immobili - rientranti nella categoria catastale D3 - destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il decreto ha specificato che l'esenzione dalla seconda rata IMU per le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D2) si applica anche alla prima rata già esentata.

Si prevede poi, per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, che l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022, subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea.



2° novità

PRECEDENTI ESENZIONI IMU

ARTT. 9-
9.ter, D.L.
137/2020

- abolizione del versamento della seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria. Si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi, come dettagliatamente indicati dall'allegato 1 al provvedimento;
- estensione della cancellazione della seconda rata IMU per l'anno 2020 ad ulteriori categorie di immobili, sostanzialmente dove si svolgono attività di vendita al dettaglio e servizi alla persona, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate e si trovino nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute;
- esenzione dal pagamento dell'IMU 2020 disposta dai decreti-legge emergenziali trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti passivi IMU, a condizione che siano anche gestori delle attività economiche interessate dalle norme di esenzione (non solo, dunque, ai proprietari degli immobili interessati dall'esenzione).



3° novità


ESENZIONE IMU EVENTI SISMICI 2012



co. 1116-1119, Legge di Bilancio 2021

Si prevede in primo luogo che per i **comuni** delle regioni **Lombardia** e **Veneto** interessati dagli **eventi sismici** dei giorni 20 e 29 maggio 2012 (art. 1, co. 1, D.L. 74/2012 e art. 67-septies D.L. 83/2012), nonché per quelli della regione **Emilia-Romagna** interessati dalla **proroga dello stato d'emergenza** (art. 15, co. 6, D.L. 162/2019), **l'esenzione dall'applicazione dell'IMU ex art. 8, co. 3 del D.L. 74/2012 è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.**

**ALTRE
NOVITÀ**



ALTRE NOVITÀ



Riepilogo novità





1° novità



co. 1079-1083, Legge di Bilancio 2021 **DICHIARAZIONE D'INTENTO**

- ❖ Ai fini del rafforzamento del dispositivo di contrasto delle frodi realizzate con utilizzo del falso plafond Iva, l'Amministrazione Finanziaria effettua specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste per la formazione del plafond, e conseguenti attività di controllo sostanziale, finalizzate all'inibizione del rilascio e all'invalidazione di lettere d'intento illegittime.
- ❖ **Nel caso in cui i riscontri diano esito irregolare, al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.**
- ❖ **In caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il Sistema di interscambio inibisce l'emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilità ai fini Iva.**



2° novità

CONTRIBUTI PER LA SOSTENIBILITÀ DEL PAGAMENTO DEGLI AFFITTI DI UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI



co. 381-384, Legge di Bilancio 2021

Per l'anno 2021, al locatore di un immobile adibito a uso abitativo, situato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, in caso di riduzione dell'importo del contratto di locazione è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di € 50 milioni, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore.





2° novità

CONTRIBUTI PER LA SOSTENIBILITÀ DEL PAGAMENTO DEGLI AFFITTI DI UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI



co. 381-384, Legge di Bilancio 2021

CONDIZIONI

- locazione di un **immobile adibito a uso abitativo**;
- immobile situato in un **comune ad alta tensione abitativa** (vedi delibere Cipe);
- immobile locato è **abitazione principale del locatario**;
- **riduzione** dell'importo del contratto di locazione.





2° novità

CONTRIBUTI PER LA SOSTENIBILITÀ DEL PAGAMENTO DEGLI AFFITTI DI UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI



co. 381-384, Legge di Bilancio 2021



In presenza delle condizioni suddette, **per l'anno 2021 il locatore ha diritto al contributo a fondo perduto:**

- **per un valore fino al 50% della riduzione del canone** (percentuale suscettibile di essere rideterminata mediante riparto proporzionale, tenuto conto delle somme stanziare per tale misura e le domande presentate);
- **entro il limite massimo annuo di 1.200,00 euro per singolo locatore.**

Il limite dei 1.200,00 euro di contributo annuo è fissato per singolo locatore, quindi, anche qualora il locatore sia parte di più contratti di locazione, il contributo complessivo non può superare il valore individuato dalla norma.



ESEMPIO

Ipotizzando che il contributo resti pari al 50% della riduzione, se il locatore applica una riduzione di 200,00 euro per ogni mensilità del 2021, avrà diritto a 100,00 euro per mensilità, quindi al massimo annuo di 1.200,00 euro.



2° novità

CONTRIBUTI PER LA SOSTENIBILITÀ DEL PAGAMENTO DEGLI AFFITTI DI UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI



co. 381-384, Legge di Bilancio 2021

ADEMPIMENTI



Ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore comunica telematicamente all'AE la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

Con **provvedimento AE** da adottare entro 60 gg dall'1.010.2021 sono individuate:

- le modalità di attuazione della norma;
- la percentuale di riduzione del canone di locazione mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate;
- le modalità di monitoraggio delle comunicazioni.



2° novità

CONTRIBUTI PER LA SOSTENIBILITÀ DEL PAGAMENTO DEGLI AFFITTI DI UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI



MANCATO COORDINAMENTO CON IL DECRETO RISTORI



co. 9-quater, D.L.
28.10.2020, n. 137

Per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla **data del 29.10.2020**, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di € 50 milioni (è previsto uno **specifico Fondo**), un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di € 1.200 per singolo locatore.



3° novità

CONTRIBUTO PER SPESE LOCAZIONE ABITATIVA DEGLI STUDENTI FUORI SEDE DELLE UNIVERSITÀ STATALI



co. 526-527, Legge di Bilancio 2021



Al fine di sostenere gli **studenti fuori sede** iscritti alle **università statali**, appartenenti a un nucleo familiare con Isee non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Miur è istituito un fondo con una dotazione di € 15 milioni per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un **contributo per le spese di locazione abitativa** sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.



3° novità

CONTRIBUTO PER SPESE LOCAZIONE ABITATIVA DEGLI STUDENTI FUORI SEDE DELLE UNIVERSITÀ STATALI



co. 526-527, Legge di Bilancio 2021



CONDIZIONI

- Studenti iscritti alle **università statali**;
- Isee del nucleo **non superiore a € 20.000**;
- **Non si fruisce di altri contributi pubblici per l'alloggio**;
- **Residenza dello studente in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.**



**OCCORRE ATTENDERE UN DECRETO
MIUR**



4° novità

IMPOSTA DI REGISTRO MINIMA PER I TERRENI AGRICOLI



co. 41, Legge di Bilancio 2021

Per l'anno **2021**, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nella prospettiva di una maggiore efficienza produttiva nazionale, agli **atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze**, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di **coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali**, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l'imposta di registro fissa, di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del D.L. 194/2009.



RESTA DOVUTA L'IMPOSTA IPOTECARIA IN MISURA FISSA (€ 200) E L'IMPOSTA CATASTALE DEL 1%



4° novità

IMPOSTA DI REGISTRO MINIMA PER I TERRENI AGRICOLI



co. 41, Legge di Bilancio 2021

CONDIZIONI

- Misura temporanea: **anno 2021;**
- **Trasferimenti a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze;**
- **Valore economico \leq 5.000 euro;**
- Acquirenti: **coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali**, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.



4° novità

IMPOSTA DI REGISTRO MINIMA PER I TERRENI AGRICOLI



co. 41, Legge di Bilancio 2021

Art. 2, co. 4-bis, D.L. 194/2009: per assicurare agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, ha sottoposto ad imposte di registro e ipotecaria in misura fissa (oggi pari a 200 euro) e all'imposta catastale nella misura dell'1% gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).



5° novità

PROCEDURE ESECUTIVE



co. 376-379, Legge di Bilancio 2021

Le **procedure esecutive** aventi a **oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle** se il creditore procedente non ne ha dato **previa formale comunicazione, tramite PEC, agli uffici competenti del comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente**. La nullità è rilevabile d'ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dell'inquilino detentore, prenotatario o socio della società soggetta alla procedura esecutiva.



5° novità

PROCEDURE ESECUTIVE




co. 376-379, Legge di Bilancio 2021

- Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata, il giudice dell'esecuzione procede alla sospensione del **procedimento esecutivo** per consentire agli stessi soggetti di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi.
- **Se la procedura ha avuto inizio su istanza dell'istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario**, il giudice verifica d'ufficio la rispondenza del contratto di mutuo stipulato ai criteri di cui all'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e l'inserimento dell'ente creditore nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina l'immediata improcedibilità della procedura esecutiva ovvero della procedura concorsuale avviata.
- **Qualora vi siano pendenti procedure concorsuali, il giudice competente sospende il relativo procedimento al fine di procedere alle verifiche previste.**



agnese.menghi@cmnp.it
pierpaolo.ceroli@cmnp.it

info@cmnp.it



studiocmnp



Studioassociatocmnp



Studio Associato CMNP



@studiocmnp

Grazie!!!



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

Le novità della fatturazione elettronica

Dott. Alessandro Lazzarini

Nuove specifiche tecniche

A decorrere dal 1° ottobre 2020 sono adottabili in via facoltativa le specifiche tecniche per la fattura elettronica approvate con provv. Agenzia delle Entrate 166579/2020.

L'adozione sarà obbligatoria dal 1° gennaio 2021.

Principali novità

Le principali novità delle specifiche tecniche consistono:

- nell'introduzione di nuovi codici («TipoDocumento», «Natura», «TipoRitenuta», «ModalitàPagamento»);
- nella conseguente adozione di nuovi controlli da parte del Sistema di Interscambio.

Codici «Natura»

SPECIFICHE TECNICHE VERSIONE 1.5		SPECIFICHE TECNICHE VERSIONE 1.6.1	
N1	Operazioni escluse	N1	Operazioni escluse
N2	Operazioni non soggette	N2	Operazioni non soggette (<i>non più valido dall'1.1.2021</i>)
		N2.1	Operazioni non soggette a IVA ai sensi artt. 7 a 7-septies del DPR 633/72
		N2.2	Altre operazioni non soggette

Codici «Natura»

SPECIFICHE TECNICHE VERSIONE 1.5		SPECIFICHE TECNICHE VERSIONE 1.6.1	
N3	Operazioni non imponibili	N3	Operazioni non imponibili (<i>non più valido dall'1.1.2021</i>)
		N3.1	Non imponibili – Esportazioni
		N3.2	Non imponibili - Cessioni intracomunitarie
		N3.3	Non imponibili - Cessioni verso San Marino
		N3.4	Non imponibili - Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
		N3.5	Non imponibili - A seguito di dichiarazioni di intento
		N3.6	Non imponibili - Altre operazioni che non concorrono alla formazione del <i>plafond</i>

Codici «Natura»

SPECIFICHE TECNICHE VERSIONE 1.5		SPECIFICHE TECNICHE VERSIONE 1.6.1	
N4	Operazioni esenti	N4	Operazioni esenti
N5	Regime del margine/IVA non esposta in fattura	N5	Regime del margine/IVA non esposta in fattura

Codici «Natura»

SPECIFICHE TECNICHE VERSIONE 1.5		SPECIFICHE TECNICHE VERSIONE 1.6.1	
N6	Inversione contabile (operazioni in <i>reverse charge</i> o autofatturazione per acquisti extra-UE di servizi o importazioni nei soli casi previsti)	N6	Inversione contabile (operazioni in <i>reverse charge</i> o autofatturazione per acquisti extra- UE di servizi o importazioni nei soli casi previsti) <i>(non più valido dall'1.1.2021)</i>
		N6.1	Inversione contabile - Cessione di rottami e di altri materiali di recupero
		N6.2	Inversione contabile - Cessione di oro e argento puro
		N6.3	Inversione contabile - Subappalto nel settore edile
		N6.4	Inversione contabile - Cessione di fabbricati

Codici «Natura»

SPECIFICHE TECNICHE VERSIONE 1.5		SPECIFICHE TECNICHE VERSIONE 1.6.1	
		N6.5	Inversione contabile - Cessione di telefoni cellulari
		N6.6	Inversione contabile - Cessione di prodotti elettronici
		N6.7	Inversione contabile - Prestazioni del comparto edile e settori connessi
		N6.8	Inversione contabile - Operazioni del settore energetico
		N6.9	Inversione contabile - Altri casi

Codici «Natura»

SPECIFICHE TECNICHE VERSIONE 1.5		SPECIFICHE TECNICHE VERSIONE 1.6.1	
N7	IVA assoluta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 co. 3 e 4 e art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f) e g) del DPR 633/72 e art. 74-sexies del DPR 633/72)	N7	IVA assoluta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 co. 3 e 4 e art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radio- diffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f) e g) del DPR 633/72 e art. 74-sexies del DPR 633/72)

Riconciliazione codice «natura» modello IVA

TIPOLOGIA OPERAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CODICE «NATURA»	RIGO IVA 2020
Cessioni all'esportazione (incluse le operazioni c.d. "triangolari")	Art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72	N3.1	VE30 c. 2
Cessione con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'UE entro 180 giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate nei confronti delle Amm. Pubbl. e dei soggetti di cui all'art. 26 co. 3 della L. 125/2014, in attuazione di finalità umanitarie	Art. 8 co. 1 lett. b-bis) del DPR 633/72	N3.1	VE30 c. 2
Cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità europea	Art. 50-bis co. 4 lett. g) del DL 331/93	N3.1	VE30 c. 2

Riconciliazione codice «natura» modello IVA

TIPOLOGIA OPERAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CODICE «NATURA»	RIGO IVA 2020
Cessioni intra UE (cessioni di beni a titolo oneroso trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, ecc.)	Art. 41 del DL 331/93	N3.2	VE30 c. 3
Cessione di beni effettuate nei confronti di cessionari, se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente anche per incarico dei propri cessionari	Art. 58 del DL 331/93	N3.2	VE30 c. 3
Cessioni intra Ue di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunità, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato	Art. 50- <i>bis</i> co. 4 lett. f) del DL 331/93	N3.2	VE30 c. 3

Riconciliazione codice «natura» modello IVA

TIPOLOGIA OPERAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CODICE «NATURA»	RIGO IVA 2020
Operazioni con la Repubblica di San Marino	Art. 71 del DPR 633/72	N3.3	VE30 c. 4
Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione	Art. 8- <i>bis</i> del DPR 633/72	N3.4	VE30 c. 5
Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali	Art. 9 del DPR 633/72	N3.4	VE30 c. 5
Cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, dei comandi militari degli Stati membri, ecc.	Art. 72 del DPR 633/72	N3.4	VE30 c. 5

Riconciliazione codice «natura» modello IVA

TIPOLOGIA OPERAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CODICE «NATURA»	RIGO IVA 2020
Cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta (dietro presentazione di dichiarazione di intento)	Art. 8 co. 1 lett. c) e co. 2 del DPR 633/72	N3.5	VE31

Riconciliazione codice «natura» modello IVA

TIPOLOGIA OPERAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CODICE «NATURA»	RIGO IVA 2020
Cessione di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA	Art. 50 co. 4 lett. c) del DL 331/93	N3.6	VE32
Cessioni di beni e prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito IVA	Art. 50 co. 4 lett. e) del DL 331/93	N3.6	VE32
Trasferimenti di beni da un deposito IVA all'altro	Art. 50 co. 4 lett. i) del DL 331/93	N3.6	VE32
Prestazioni di servizi rese fuori dall'UE da agenzie di viaggio e turismo (DM 30.3.99 n. 340)	Art. 74-ter del DPR 633/72	N3.6	VE32

Inversione contabile - «Natura»

TIPOLOGIA OPERAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CODICE «NATURA»	RIGO IVA 2020
Cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi, di carta da macero, stracci, ecc.	Art. 74 co. 8 del DPR 633/72	N6.1	VE35 c. 2
Cessioni imponibili di oro da investimento, cessioni di oro e semilavorati di purezza pari o superiore a 325 mm	Art. 17 co. 5 del DPR 633/72	N6.2	VE35 c. 3
Servizi resi nel settore edile da subappaltatori	Art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72	N6.3	VE35 c. 4
Cessioni di fabbricati con opzione per IVA in atto	Art. 17 co. 6 lett. a-bis) del DPR 633/72	N6.4	VE35 c. 5
Cessione apparecchiature terminali	Art. 17 co. 6 lett. b) del DPR 633/72	N6.5	VE35 c. 6

Inversione contabile - «Natura»

TIPOLOGIA OPERAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CODICE «NATURA»	RIGO IVA 2020
Cessioni di console da gioco, tablet, PC e laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale	Art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72	N6.6	VE35 c. 7
Servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici	Art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72	N6.7	VE35 c. 8

Inversione contabile - «Natura»

TIPOLOGIA OPERAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	CODICE «NATURA»	RIGO IVA 2020
Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra	Art. 17 co. 6 lett. d-bis) del DPR 633/72	N6.8	VE35 c. 9
Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica	Art. 17 co. 6 lett. d-ter) del DPR 633/72	N6.8	VE35 c. 9
Cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis co. 3 lett. a) del DPR 633/72	Art. 17 co. 6 lett. d-quater) del DPR 633/72	N6.8	VE35 c. 9

Codici «TipoDocumento»

SPECIFICHE TECNICHE VERSIONE 1.5		SPECIFICHE TECNICHE VERSIONE 1.6.1	
TD01	Fattura	TD01	Fattura
TD02	Acconto/Anticipo su fattura	TD02	Acconto/Anticipo su fattura
TD03	Acconto/Anticipo su parcella	TD03	Acconto/Anticipo su parcella
TD04	Nota di Credito	TD04	Nota di Credito
TD05	Nota di Debito	TD05	Nota di Debito
TD06	Parcella	TD06	Parcella

Codici «TipoDocumento»

SPECIFICHE TECNICHE VERSIONE 1.5		SPECIFICHE TECNICHE VERSIONE 1.6.1	
		TD16	Integrazione fattura reverse charge interno
		TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
		TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
		TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 DPR 633/72

Codici «TipoDocumento»

SPECIFICHE TECNICHE VERSIONE 1.5		SPECIFICHE TECNICHE VERSIONE 1.6.1	
TD20	Autofattura	TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 o art. 46 co. 5 del DL 331/93)
		TD21	Autofattura per splafonamento
		TD22	Estrazione beni da Deposito IVA
		TD23	Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA

Codici «TipoDocumento»

SPECIFICHE TECNICHE VERSIONE 1.5		SPECIFICHE TECNICHE VERSIONE 1.6.1	
		TD24	Fattura differita di cui all'art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72
		TD25	Fattura differita di cui all'art. 21 co. 4 terzo periodo lett. b) del DPR 633/72
		TD26	Cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni ex art. 36 del DPR 633/72
		TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Inversione contabile - «TipoDocumento»

TIPOLOGIA OPERAZIONE	CODICE «TipoDocumento»
Acquisti di oro da investimento, cessioni di oro e semilavorati di purezza pari o superiore a 325 mm (art. 17 co. 5 del DPR 633/72)	TD16
Operazioni di cui all'art. 17 co. 6 lett. da a) ad <i>a-quinquies</i>) del DPR 633/72	TD16
Acquisto di apparecchiature terminali di cui all'art. 17 co. 6 lett. b) del DPR 633/72	TD16
Acquisto di console da gioco, tablet, PC, laptop, ecc., di cui all'art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72	TD16
Operazioni di cui all'art. 17 co. 6 lett. da <i>d-bis</i> a <i>d-quater</i>) del DPR 633/72	TD16

Inversione contabile - «TipoDocumento»

TIPOLOGIA OPERAZIONE	CODICE «TipoDocumento»
Acquisto di servizi resi da soggetti Ue a favore di soggetti passivi residenti di cui all'art. 17 co. 2 del DPR 633/72	TD17
Acquisti di beni intra UE di cui agli artt. 46 e 47 del DL 331/93	TD18

Autofattura

TIPOLOGIA OPERAZIONE	«TipoDocumento» SPECIFICHE TECNICHE V. 1.5	«TipoDocumento» SPECIFICHE TECNICHE V. 1.6.1	MODALITÀ DI COMPILAZIONE
Omaggi/Autoconsumo	TD01	TD27	Dati del cedente/prestatore sia nella sezione «CedentePrestatore» sia in quella «CessionarioCommittente»
Acquisti di beni da soggetti extra UE diversi dalle importazioni	TD01	TD19	Nella sezione «Cedente/Prestatore» inserire identificativo del Paese e stero e del soggetto non residente/stabilito
Acquisto di servizi dall'estero (extra Ue)	TD01	TD17	Nella sezione «Cedente/Prestatore» inserire identificativo del Paese e stero e del soggetto non residente/stabilito

Autofattura

TIPOLOGIA OPERAZIONE	«TipoDocumento» SPECIFICHE TECNICHE V. 1.5	«TipoDocumento» SPECIFICHE TECNICHE V. 1.6.1	MODALITÀ DI COMPILAZIONE
Acquisti ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72	TD01	TD01	Nella sezione «Cedente/Prestatore» inserire i dati dell'agricoltore esonerato
Acquisti ex art. 34 co. 7 del DPR 633/72	TD01	TD01	Nella sezione «Cedente/Prestatore» vanno indicati i dati dei produttori agricoli; nella sezione «CessionarioCommittente» quelli dell'ente/cooperativa/altro organismo. Nella sezione «TerzoIntermediarioOSoggettoEmitt e nte» vanno riportati i dati dell'ente/cooperativa/altro organismo e il codice «CC»

Autofatture da «regolarizzazione»

TIPOLOGIA OPERAZIONE	CODICE «TipoDocumento»	MODALITÀ DI COMPILAZIONE
Regolarizzazione art. 6 co. 8 DLgs. 471/97	TD20	<p>Nella sezione «Cedente/Prestatore» indicare i dati del soggetto che non ha emesso la fattura o l'ha emessa in modo irregolare.</p> <p>Nella sezione «CessionarioCommittente» indicare i dati del soggetto che emette il documento al SdI.</p>
Regolarizzazione «splafonamento»	TD21	<p>Nella sezione «Cedente/Prestatore» e nella sezione «CessionarioCommittente» indicare i dati del soggetto che emette il documento al SdI.</p>

Estrazione da depositi IVA

TIPOLOGIA OPERAZIONE	IVA	Codice «TipoDocumento»
Estrazione beni UE per cessione in Italia	Sì	TD22
Estrazione beni immessi in libera pratica con introduzione nel deposito per cessione in Italia	Sì	TD22 o TD23 con versamento IVA in assenza di garanzia
Estrazione beni già esistenti in Italia per cessione nello Stato	Sì	TD23

Nuovi codici «TipoRitenuta»

Oltre ai codici RT01 (ritenuta persone fisiche) e RT02 (ritenuta persone giuridiche), sono stati introdotti nuovi codici per indicare le ritenute su contributi:

- RT03 – Ritenuta contributo INPS.
- RT04 – Ritenuta contributo ENASARCO.
- RT05 – Ritenuta contributo ENPAM.
- RT06 – Ritenuta altro contributo previdenziale.

Sanzioni

Due tesi:

1. Non sanzionabilità dell'errato utilizzo del codice natura in quanto non espressamente previsto dall'art. 21 comma 6 del D.P.R. 633/72 (sola indicazione di "operazione non imponibile, non soggetta, esente, inversione contabile").
2. Sanzionabilità ai sensi dell'art. 6 comma 1 o 2 del D.Lgs. 471/97.



Ravvedimento No cumulo

Atto di irrogazione Si cumulo